

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

813° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	3
3 ^a - Affari esteri	»	13
7 ^a - Istruzione	»	19
10 ^a - Industria	»	43
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	45

Organismi bicamerali

Procedimenti d'accusa	Pag.	48
-----------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	68
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	70

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

434^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari ed il sottosegretario di Stato per il bilancio Picano.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

(Esame e rinvio)

Il relatore MURMURA, ricordato che la Commissione si è già espressa favorevolmente sui presupposti costituzionali del decreto-legge, che presenta un contenuto più circoscritto rispetto ad altri analoghi provvedimenti adottati in passato, osserva che il differimento riguarda termini più volte prorogati e concernenti materie disparate. Il decreto-legge è quindi sintomatico di carenze che sono state riscontrate nell'attività legislativa o amministrativa. Illustra quindi analiticamente il contenuto dei singoli articoli. L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 1993 i termini relativi alla localizzazione di programmi costruttivi, di edilizia economica e popolare. È forse utile cogliere l'occasione per introdurre al riguardo una norma interpretativa sul carattere perentorio dei termini medesimi, onde sollecitare le regioni alla loro osservanza. Con l'articolo 2 si dispone in merito ai termini per i finanziamenti già previsti e non utilizzati relativamente agli interventi per la Torre di Pisa.

Il senatore GALEOTTI, interrompendo il relatore, nota che la disposizione non concerne soltanto una mera proroga dei termini, in quanto autorizza ulteriori spese per gli anni 1992 e 1993: su tale profilo esprime una forte riserva, auspicando un'approfondita analisi da parte della Commissione bilancio.

Il relatore MURMURA, riprendendo la propria esposizione, rileva che l'articolo 4 proroga i benefici relativi all'assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari, mentre l'articolo 5 provvede al differimento

dei termini riguardanti gli interventi di sostegno dei consorzi per l'esportazione. Con l'articolo 6 si dispone in merito ai progetti FIO: sarebbe utile ricevere un elenco dei progetti medesimi al fine di operarne una valutazione complessiva. Mediante l'articolo 7 si ripartiscono le disponibilità residue del Fondo comune regionale, mentre all'articolo 8 si provvede in merito al contributo di solidarietà nazionale alla regione siciliana. L'articolo 9 concerne i lavori socialmente utili svolti nelle città di Napoli e Palermo; opportuno è anche a tal proposito disporre di una documentazione illustrativa delle opere eseguite, al fine di comprendere quale ricaduta da esse sia derivata alle relative comunità. L'articolo 10 attiene alle conseguenze di alcuni provvedimenti giudiziari adottati in merito all'esecuzione dei lavori della centrale Enel di Gioia Tauro; è stato disposto un sussidio ai lavoratori rimasti senza occupazione. Con l'articolo 11 si provvede al rifinanziamento della Artigiancassa e con l'articolo 12 si rendono disponibili nel 1992 i finanziamenti relativi al programma PRORA del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con l'articolo 13 si prorogano le agevolazioni ai turisti stranieri motorizzati, settore nel quale sarebbe opportuno intervenire con una norma a regime, se ritenuta necessaria. Anche riguardo a quanto stabilito dall'articolo 14, sui progetti finalizzati, è utile disporre di una documentazione illustrativa sui criteri applicati, nonché di un elenco dei progetti a tal fine elaborati. Con l'articolo 15 si dispone in merito alla proroga della scadenza di alcune norme relative ai ruoli dirigenziali dell'Anas, in attesa dell'espletamento dei concorsi, di cui è auspicabile una sollecita conclusione. Il relatore avanza alcune perplessità sull'opportunità di questa norma, non essendo giustificabile l'ulteriore protrarsi di questa vicenda concorsuale. In relazione all'articolo 16, concernente la gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna, viene osservato che è tempo di trasferire le relative competenze alla Regione interessata. L'articolo 17 proroga inoltre alcune norme sul contenimento delle emissioni inquinanti da nichel, mentre l'articolo 18 stabilisce il tetto per l'emissione di titoli pubblici.

Avviandosi alla conclusione, il relatore, nel confermare le proprie riserve riguardo ad alcune disposizioni del decreto-legge ed insieme una richiesta di chiarimenti sui temi indicati, coglie l'occasione per sottoporre al Governo la questione concernente le famiglie dei cittadini sequestrati dalla malavita organizzata, comunque tenuti ad adempiere ad onerosi obblighi tributarie. Egli presenta al riguardo l'emendamento 1.0.1.

Si apre il dibattito.

Il senatore PASQUINO ribadisce che il provvedimento contiene norme aventi riguardo a fattispecie disomogenee e che i quesiti del relatore richiedono pertanto risposte specifiche e convincenti. Nel riservarsi di intervenire nuovamente nel seguito del dibattito, esprime specifiche perplessità sull'articolo 12, concernente il finanziamento del programma PRORA, e sull'articolo 18, che stabilisce l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, la cui collocazione in un provvedimento d'urgenza è a suo giudizio assai discutibile.

Perplessità sull'articolo 12 manifesta anche il senatore GALEOTTI, segnalando che per tal via si travolgono i principi vigenti in materia di contabilità pubblica. Dopo aver espresso specifiche censure sull'articolo 18, conclude riservandosi un nuovo intervento nel corso del successivo dibattito.

Il presidente ELIA avverte che il senatore Guzzetti ha presentato l'emendamento 1.0.2, riguardante il termine per la denuncia e l'iscrizione al catasto urbano. Nel condividere le perplessità espresse, segnatamente sull'articolo 18, assicura che si farà carico di trasmettere al Governo le richieste di chiarimenti avanzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

Scevarolli ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (98)

Perugini ed altri: Norme per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici statali e parastatali (759)

Filetti ed altri: Computo della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti dello Stato (1024)

Guizzi ed altri: Omogeneizzazione dell'indennità di fine servizio dei pubblici dipendenti (1637)

Boato ed altri: Norme per la determinazione della base contributiva ai fini del computo dell'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato (2109)

Maffioletti ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (2359)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 31 luglio 1991.

Il presidente ELIA ricorda che il relatore Murmura ha predisposto un testo unificato dei provvedimenti, in attesa che il Governo fornisca chiarimenti idonei ad individuare la relativa copertura finanziaria.

Il ministro GASPARI fa presente che, nonostante lo stato di difficoltà della finanza pubblica, il Governo ha cercato di offrire una soluzione all'annoso problema della perequazione dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato. A tale scopo, presenta l'emendamento 7.1 al testo unificato che si propone di disciplinare le modalità di carattere tecnico e finanziario per l'attuazione delle disposizioni relative al computo della indennità, evitando l'assunzione di oneri a carico del bilancio dello Stato nel triennio 1992-1994 e consentendo, a decorrere dal 1995, un rimborso delle prestazioni anticipate dalle gestioni previdenziali interessate graduato nel tempo. L'iniziativa appare tanto

più necessaria, ove si consideri il rischio di pesanti riflessi sul bilancio dello Stato, conseguenti a sempre più probabili pronunce di incostituzionalità.

Il presidente ELIA ringrazia il ministro Gaspari, assicurando che sarà sua cura trasmettere l'emendamento alla Commissione bilancio per il prescritto parere ed auspicando che sia possibile pervenire rapidamente all'approvazione definitiva della normativa, che ha riguardo ad una materia molto attesa.

Stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE**Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)****Art. 1***(Computo dell'indennità integrativa speciale)*

1. A decorrere dal 1° luglio 1991 la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 1032, all'articolo 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 e alle analoghe disposizioni previste da altri ordinamenti previdenziali dello Stato e delle Aziende Autonome, nonché la base di calcolo dell'indennità di fine servizio di cui all'articolo 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, includono anche l'indennità integrativa speciale, prevista dalla legge 25 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2*(Contributi)*

1. Ferma restando la rivalsa a carico dei dipendenti sulla quota di retribuzione relativa all'indennità integrativa speciale le Amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a far tempo dal 1° luglio 1993.

Art. 3*(Riliquidazione della indennità di buonuscita)*

1. In favore degli iscritti alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 1 e dei dipendenti degli enti indicati nel medesimo articolo, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1° luglio 1986 - 30 giugno 1991, nonché in favore dei loro aventi causa, l'indennità di fine servizio viene riliquidata a domanda, computando nella base di calcolo l'indennità integrativa speciale spettante all'atto della cessazione del servizio.

2. La domanda deve essere presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ente erogatore su apposito modello da quest'ultimo predisposto nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1992, 1993, 1994 a coloro che siano cessati dal servizio rispettivamente negli anni 1986-87, 1988-89, 1990-91.

4. L'onere sostenuto per tali riliquidazioni, al netto delle somme trattenute o recuperate per contributi pregressi dovuti agli iscritti, è posto a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni interessate. La relativa spesa viene anticipata dalle gestioni previdenziali erogatrici della prestazione alle quali dovrà essere rimborsata in tre annualità successive a partire dal 1993.

Art. 4

(Recupero contributi arretrati e determinazione del contributo di riscatto)

1. Sull'indennità integrativa speciale è dovuto, a decorrere dal 1° luglio 1986, il solo contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni di cui all'articolo 1. Tale contributo va recuperato in 36 rate mensili sul trattamento economico di attività.

2. Nei confronti dei dipendenti già cessati o che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la somma va trattenuta in sede di riliquidazione o liquidazione dell'indennità di buonuscita.

3. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi dell'articolo 3 e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interesse.

4. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 e successive modificazioni, l'indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° luglio 1991.

Art. 5

(Estinzione dei giudizi in corso)

1. I giudizi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

Art. 6

((Ricongiunzione di servizi)

1. Il dipendente che abbia prestato servizi presso amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province e dei comuni, nonché di altri enti pubblici non economici, nazionali e locali, in posizioni giuridiche diverse, ha diritto alla ricongiunzione, per il conseguimento di un unico trattamento di fine

rapporto presso l'amministrazione competente in relazione all'ultimo rapporto di lavoro, senza onere a suo carico, di tutti i periodi connessi ai predetti servizi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge e semprechè non abbiano dato luogo a corresponsione di indennità di fine servizio comunque denominata.

2. L'indennità di fine servizio è liquidata d'ufficio nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età o per morte e su domanda dell'interessato negli altri casi.

3. La ricongiunzione - anche per i rapporti d'impiego in corso relativamente ai servizi pregressi - opera di diritto con le modalità previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ferma restando la successione delle competenze come delineato nel presente articolo.

4. Ai soli fini dell'individuazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la ricongiunzione, l'interessato deve dare comunicazione all'amministrazione di provenienza del nuovo rapporto d'impiego entro tre mesi dal suo inizio, ovvero, per i rapporti d'impiego in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, entro sei mesi da detta data.

5. Nel termine di un anno dall'inizio del nuovo rapporto d'impiego o dall'entrata in vigore della presente legge, per i rapporti in corso a tale data, l'indennità di fine servizio maturata in relazione al precedente impiego deve essere versata all'amministrazione sulla quale incombe l'onere della liquidazione complessiva dell'indennità medesima. Nei casi di ritardo del versamento, le somme vanno maggiorate degli interessi legali. Ove il ritardo sia da attribuire alla mancata o tardiva comunicazione di cui al comma 4, l'interesse è posto a carico del dipendente, il quale, però, può rinunciare al beneficio della ricongiunzione.

6. Sono abrogati gli articoli 4, 18 - secondo comma, 26 - ottavo comma, 41 - secondo e terzo comma e 42 del testo unico delle norme delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, fatta esclusione per i casi regolati dal successivo comma e limitatamente alle disposizioni ivi richiamate.

7. È fatto salvo, peraltro, il diritto alla riliquidazione della buonuscita, ai sensi dei citati articoli 4 - primo comma e 41, per le riammissioni in servizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le riassunzioni in servizio, disposte ai sensi dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni legislative e regolamentari anche quando, a seguito della precedente cessazione dal servizio, sia stata già corrisposta l'indennità di buonuscita.

Art. 7

(Prestazioni creditizie e mutui ipotecari)

1. A decorrere dal 1° luglio 1999 il contributo obbligatorio per il credito previsto all'articolo 37, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è dovuto sulla quota di

retribuzione relativa all'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione dell'ENPAS per l'erogazione di mutui pluriennali deve essere utilizzato, nei limiti di almeno un terzo, per la concessione di mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di alloggio di prima abitazione estinguibili mediante piani di ammortamento di durata non eccedente i venticinque anni. Allo stesso fine e in aggiunta al predetto importo vanno, inoltre, utilizzate le disponibilità finanziarie dell'Ente eccedenti la normale liquidità di gestione nella misura non inferiore ad un terzo nè superiore alla metà del loro ammontare.

3. Tali mutui, garantiti mediante ipoteca, vanno erogati alle condizioni, con le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare nel termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il tasso agevolato annuo di interesse da applicare sui mutui di cui trattasi è pari al cinque per cento maggiorato di un terzo del tasso ufficiale di sconto.

Art. 8

(Norme finali)

1. I crediti vantati dal Fondo disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nei confronti dei propri iscritti o loro aventi causa per somme pagate indebitamente a titolo di prestazioni, qualora siano di importo inferiore a lire 100.000, danno luogo a recupero soltanto in sede di eventuali nuove erogazioni previdenziali.

2. È abrogato l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO

Saporito ed altri: Norme urgenti per la perequazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici (41)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis

(Norme di attuazione)

1. L'attuazione delle disposizioni della presente legge, relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita, è disposta secondo le seguenti norme.

2. Per il periodo 1992-94 alle gestioni previdenziali interessate saranno versati:

a) l'incremento dello 0,10 per cento del contributo sullo stipendio e sull'indennità integrativa speciale a carico del personale in attività a decorrere dal 1° gennaio 1992;

b) il contributo del 2,50 per cento sull'indennità integrativa speciale dei dipendenti in attività a decorrere dal 1° gennaio 1992;

c) le somme da recuperare in cinque annualità a decorrere dal 1° gennaio 1993 a carico del personale in attività per le contribuzioni sull'indennità integrativa speciale relative al periodo 1987-1991.

3. La riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, a favore del personale cessato dal servizio nel periodo 1987-1991, al netto delle somme dovute per recupero di contribuzione a carico degli iscritti sarà corrisposta entro il 1993, 1994, 1995 e 1996 per le cessazioni rispettivamente del 1987, 1988, 1989-90 e 1991-92.

4. Per il triennio 1992-94, la spesa per prestazioni eccedente i versamenti ed i recuperi di contribuzione di cui al comma 2, sono assunti a carico delle gestioni previdenziali interessate.

5. La legge finanziaria per l'anno 1993 stabilirà, a decorrere dal 1995, il numero e le quote annuali di rimborso per le prestazioni erogate dalle predette gestioni previdenziali nonché le somme occorrenti per il versamento del maggiore contributo a carico dello Stato derivante dall'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo della indennità di buonuscita».

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari (3140)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

1. Nei confronti di soggetti sottoposti a sequestro di persona nonché nei confronti di coloro che hanno provveduto al pagamento del riscatto comprovato in sede giudiziaria, la riscossione dei carichi tributari dai medesimi dovuti alla data del predetto effettivo pagamento è effettuata, senza applicazione di interessi e soprattasse, mediante iscrizione in ruoli ripartiti in venti rate scadenti alle date previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1983, n. 602.

2. I carichi già iscritti a ruolo e non ancora corrisposti alla data del pagamento del riscatto sono ripartiti in venti rate senza applicazione degli interessi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. I soggetti interessati dovranno inoltrare al competente centro di servizio o ufficio distrettuale delle imposte dirette od indirette apposita documentata istanza con l'indicazione dei carichi tributari per i quali intendono fruire delle agevolazioni di pagamento stabilite dai precedenti commi».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter

1. Il termine per la denuncia e l'iscrizione al catasto urbano ovvero per le variazioni non registrate, di cui all'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, già prorogato dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1989 n. 48, è differito al 31 dicembre 1993, con l'applicazione di tutte le procedure tecnico-amministrative in vigore all'atto della promulgazione della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47».

1.0.2

GUZZETTI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

118^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ACHILLI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.**La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE DELIBERANTE****Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138)**

(Discussione e approvazione)

Il presidente ACHILLI riferisce alla Commissione sul disegno di legge sottolineando come esso si rende necessario per istituzionalizzare una forma di intervento che le situazioni di politica internazionale rendono necessario con sempre maggior frequenza. In tale ottica presenta un emendamento con il quale viene disciplinata una modalità di intervento sinora seguita in via di fatto. A norma di tale emendamento «per le iniziative di cui alla presente legge destinate a paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel precedente comma, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro». Sulla scorta del parere espresso dalla 1^a Commissione il Relatore presenta altresì un emendamento a norma del quale al secondo comma viene aggiunta in fine la dizione «allegando un dettagliato rendiconto».

Il senatore SALVI manifesta qualche perplessità sul primo emendamento presentato dal Relatore, poichè, a suo avviso, si vengono a distogliere dalla loro destinazione fondi destinati alla cooperazione.

Il senatore BOFFA ritiene generico e indeterminato l'elenco di organizzazioni ed enti di cui al comma secondo.

Il senatore ORLANDO, favorevole all'approvazione del disegno di legge, ritiene che al comma secondo la dizione «sentite le competenti

Commissioni parlamentari», dovrebbe essere sostituita dalla dizione «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari». Dichiarò infine di condividere le perplessità manifestate dal senatore Salvi.

Il relatore ACHILLI osserva che l'emendamento presentato ha per l'appunto lo scopo di limitare, con una funzione di garanzia, le somme che vengono distolte dalle finalità proprie della legge per la cooperazione. Osserva inoltre che l'elenco di cui al comma secondo è necessariamente ampio potendosi verificare l'eventualità che anche organizzazioni non governative si trovino a svolgere, in determinate circostanze, utili funzioni per iniziative di pace. Si dichiarò infine favorevole all'emendamento proposto dal senatore Orlando.

Il senatore MARGHERI ritiene che l'elenco di cui al comma secondo possa finire per istituzionalizzare un ruolo ed un'attività che in alcuni casi non possono che essere episodiche ed eccezionali; a tal proposito afferma che bisognerebbe precisare meglio che con il termine «aggiornamento», si intende non solo l'inclusione di nuovi soggetti ma anche l'espunzione di soggetti compresi nell'elenco e non più ritenuti idonei.

Il senatore GRAZIANI ritiene a tal proposito che sarebbe forse meglio eliminare dal testo della legge la menzione di tale elenco.

Tale opinione viene condivisa dal relatore ACHILLI.

Il senatore MARGHERI a sua volta riterrebbe opportuno un emendamento a norma del quale gli enti ai quali affidare iniziative di pace vengono indicati di volta in volta dal Ministro degli esteri.

Il sottosegretario VITALONE afferma che non era intento del Governo voler istituzionalizzare una sorta di ruolo: facendo menzione dell'elenco si pensava ad enti come la Croce rossa od Amnesty international. Si dichiara pertanto non pregiudizialmente contrario ad un emendamento soppressivo, ma ritiene a sua volta che si debba precisare meglio che l'obbligo di rendicontazione è relativo più al versante politico che non a quello economico del fenomeno; con tale obbligo infatti si mira soprattutto a consentire al Parlamento una completa informativa sulle iniziative intraprese. Si dichiarò infine favorevole all'emendamento del senatore Orlando posto che esso faccia riferimento ad un parere obbligatorio, non ritenendo che tale parere possa essere vincolante, poichè altrimenti si verrebbero ad attribuire competenze amministrative ad un organismo parlamentare.

Il presidente ACHILLI informa quindi la Commissione della necessità di sospendere la seduta per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 19,10.

Il Relatore presenta un emendamento che raccoglie le esigenze espresse dai vari oratori nel dibattito. A norma di tale emendamento,

nel quale vengono assorbiti gli emendamenti 1.1 del relatore e 1.2 del senatore Orlando, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro degli affari esteri informa annualmente il Parlamento delle iniziative avviate in attuazione della presente legge, del loro sviluppo e della loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto».

Il senatore FIORET esprime qualche perplessità sul mantenimento dell'elenco.

Il presidente ACHILLI spiega che gli enti di cui all'elenco sono solo quelli di maggior rilievo a livello internazionale.

Il senatore STRIK LIEVERS ritiene che il parere delle Commissioni permanenti debba essere vincolante.

Il senatore BOFFA esprime avviso favorevole alla tesi espressa dal precedente oratore.

Il senatore MARGHERI sottolinea la diversità dell'elenco di cui all'emendamento: in questo caso a suo avviso si giustifica tale ultima proposta.

Il senatore FABBRI afferma che la distinzione di ruoli tra Parlamento e Governo osta alla vincolatività del parere parlamentare.

Il sottosegretario VITALONE ribadisce quanto detto in mattinata sulle ragioni di principio che militano contro la tesi del parere vincolante espresso in sede parlamentare.

La Commissione approva quindi il comma 1 dell'articolo unico senza modifiche.

Il senatore BOFFA dichiara di mantenere la propria perplessità sull'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal relatore. Preannuncia, pertanto, l'astensione del proprio Gruppo sulla proposta specifica e sul complesso della legge.

Il senatore STRIK LIEVERS mantiene le riserve espresse nel precedente intervento. Dichiara pertanto di astenersi.

In un breve intervento il sottosegretario VITALONE riafferma come il parere del Parlamento anche se non formalmente vincolante non

potrebbe comunque non essere tenuto in conto politicamente dal Governo e dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere i suggerimenti provenienti dalla Commissione.

I senatori BOFFA e STRIK LIEVERS presentano a questo punto un emendamento al comma sostitutivo consistente nell'inserimento della parola «favorevole» dopo la parola «parere».

La Commissione approva quindi l'emendamento sostitutivo del comma secondo come modificato secondo tale ultima proposta.

Approvati quindi senza modifiche il comma terzo e il comma quarto, la Commissione approva l'emendamento 1.3 che inserisce un comma aggiuntivo 4-bis.

La Commissione approva quindi il comma quinto senza modifiche nonchè, all'unanimità e con l'astensione del senatore SERRI, l'articolo unico del disegno di legge così modificato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI

Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (3138)

Art. 1.

Alla fine del comma 2 aggiungere le parole: «allegando un dettagliato rendiconto».

1.1

ACHILLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sentite le competenti Commissioni parlamentari» con le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

1.2

ORLANDO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che viene aggiornato annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro degli affari esteri può inoltre autorizzare, per gli interventi di cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco, per singole e circoscritte iniziative, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro degli affari esteri informa annualmente il Parlamento delle iniziative avviate in attuazione della presente legge, del loro sviluppo e della loro conclusione, allegando a tal fine un rendiconto».

1.3

ACHILLI

Inserire nell'emendamento 1.3 la parola: «favorevole» dopo le parole: «previo parere».

1.3.1

BOFFA, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, può essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel precedente comma, una quota non superiore all'1 per

cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

1.3

ACHILLI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

337^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Misasi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta del 19 dicembre 1991.

Il relatore MEZZAPESA invita i Gruppi parlamentari, e segnatamente quelli di maggioranza, a esprimere in modo aperto e responsabile il proprio orientamento in ordine al seguito dell'esame dei disegni di legge in titolo.

La senatrice ALBERICI, rilevato il disagio opportunamente espresso dal relatore circa l'atteggiamento assunto da taluni Gruppi della maggioranza, osserva che esso manifesta una difficoltà politica, connessa all'esito della legislatura, che rende assai problematica la conclusione dell'*iter* della riforma. Particolare gravità assume al riguardo l'assenza dei rappresentanti del Gruppo del partito socialista.

Il senatore STRIK LIEVERS ritiene che la perplessità dianzi manifestata dal relatore imponga alle forze di maggioranza una coerente assunzione di responsabilità: i disegni di legge in titolo, infatti, hanno registrato sin dall'inizio un sostanziale disimpegno dei partiti che sostengono il Governo il quale, da parte sua, non ha presentato una propria iniziativa in materia nè ha assicurato, con un'assidua presenza del Ministro, il proprio pieno e costante impegno. Ribadisce, inoltre, la proposta di tenere distinti i temi della riforma generale della scuola secondaria e dell'elevamento dell'obbligo scolastico. Rammenta, infine, che il suo Gruppo ha formalmente proposto di organizzare i prossimi lavori del Senato, tanto in Assemblea che nelle Commissioni, in modo da trattare solo i disegni di legge che abbiano una certa probabilità di approvazione entro la fine della legislatura.

Il senatore MANZINI - rilevata l'assenza dei rappresentanti di taluni Gruppi di maggioranza - esprime, a nome del Gruppo democratico cristiano, l'intento di procedere sollecitamente nell'esame dei disegni di legge, sino alla loro approvazione.

Il senatore NOCCHI dà atto al relatore della sensibilità mostrata ancora una volta e osserva che l'esigenza di concludere in tempi brevi l'esame dovrebbe indurre i Gruppi di maggioranza ad assumere un impegno coerente in tal senso.

La senatrice ALBERICI - ribadita l'esigenza di risolvere in via preliminare la questione politica sottesa alla difficoltà di esaminare il testo in discussione - osserva che era stato proprio il rappresentante del Governo a chiedere a suo tempo una sospensione dei lavori in riferimento ad uno dei punti più qualificanti del provvedimento, concernente il ruolo dell'istruzione professionale nella definizione dell'obbligo scolastico. Considerato l'imminente termine della legislatura, occorre comunque assumere un orientamento inequivocabile circa l'esito dei disegni di legge: ribadisce, al riguardo, che si potrebbe procedere all'immediata approvazione delle disposizioni relative all'elevamento dell'obbligo scolastico (per assicurare un trattamento conforme a quello vigente negli altri Paesi comunitari) e integrarne i profili di merito con i provvedimenti conseguenti alle proposte di modifica ai programmi d'insegnamento formulati dall'apposita commissione ministeriale. Gli altri aspetti del provvedimento assumono infatti un carattere più problematico, specie in riferimento agli oneri finanziari che ne derivano, in ordine ai quali, peraltro, non risulta che il Governo abbia ancora presentato i preannunciati emendamenti.

Il ministro MISASI, nel comprendere la preoccupazione di realizzare un risultato concreto entro la fine della legislatura, osserva che l'eventuale soluzione degli aspetti più controversi - concernenti l'elevamento dell'obbligo - consentirebbe di affrontare l'insieme del provvedimento. D'altra parte, gli oneri finanziari sono connessi, per la parte più rilevante, proprio al prolungamento dell'obbligo scolastico. Rileva, inoltre, che l'approvazione di un testo a contenuto parziale introdurrebbe elementi di confusione nel processo di riforma che

s'intende perseguire, come dimostra il recente caso della legge di riforma dell'ordinamento professionale dei ragionieri e dei periti commerciali, rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, proprio perchè pregiudica il futuro assetto dell'istruzione. Questo rischio va evitato con la massima determinazione, anche perchè si potrebbe compromettere in modo irreparabile la prospettiva di realizzare l'auspicato ordinamento scolastico post-secondario.

In un'interruzione la senatrice ALBERICI, rilevato che non si può riscontrare un consenso generalizzato neppure sull'elevamento dell'obbligo, osserva che l'impossibilità di approvare una riforma organica è dovuta all'atteggiamento della maggioranza.

Il ministro MISASI ritiene, comunque, che un provvedimento limitato alla questione dell'obbligo scolastico non sarebbe ragionevole.

In un'ulteriore interruzione la senatrice ALBERICI osserva che i tempi della legislatura non consentono un intervento organico di riforma, considerato l'equivoco orientamento della maggioranza e del Governo.

Il ministro MISASI rileva che l'espressione di una chiara volontà politica sulle modalità di prolungamento dell'obbligo consentirebbe di approvare la riforma, attraverso procedure parlamentari abbreviate e semplificate.

La senatrice ALBERICI, quindi, invita il Governo a presentare immediatamente le proprie proposte di emendamento concernenti la copertura finanziaria, in modo da consentire alla Commissione bilancio di avviarne tempestivamente l'esame.

Il ministro MISASI, rilevato che non sembra di dover riscontrare un dissenso generalizzato sull'insieme della riforma, ribadisce che un intervento parziale sarebbe assai pericoloso e manifesta, comunque, la disponibilità del Governo a prendere in esame un'eventuale proposta di stralcio formulata dalla maggioranza. Osserva, infine, che i tempi della discussione si sono protratti in modo eccessivo anche per l'atteggiamento assunto da taluni Gruppi parlamentari durante la sessione di bilancio.

La senatrice ALBERICI contesta vivacemente tale rilievo.

Il presidente SPITELLA, quindi, avverte che i lavori della Commissione devono essere sospesi a causa dei concomitanti lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 12,10.

Il presidente SPITELLA propone di procedere alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.2, già illustrati in una precedente seduta, e, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo avevano già espresso il proprio parere.

La senatrice ALBERICI, preso atto che la maggioranza intende declinare l'invito ad approvare separatamente, e in tempi utili per la sua immediata entrata in vigore, le disposizioni sull'obbligo scolastico, ribadisce che l'esame complessivo del testo non ha alcuna possibilità di condurre a un esito positivo in questa legislatura.

Il senatore MANZINI osserva che il Gruppo democratico cristiano e gli altri Gruppi di maggioranza non escludono affatto l'ipotesi di pervenire, nel corso dell'esame del testo, a un'approvazione immediata di un provvedimento concernente l'obbligo scolastico: la votazione dell'emendamento 9.0.2 e dei relativi subemendamenti consente comunque di approfondirne il merito, senza pregiudicare le successive determinazioni della Commissione al riguardo.

Il senatore STRIK LIEVERS ritiene che la votazione dei predetti emendamenti non può essere considerata in astratto rispetto alla connessione con le altre parti del testo, senza una preventiva deliberazione sull'esito procedurale delle relative disposizioni.

Il senatore NOCCHI rileva che l'eventuale accoglimento dell'emendamento 9.0.2 esprimerebbe un indirizzo politico, di tenore demagogico, inteso a non introdurre effettivamente l'auspicata modifica all'attuale regime dell'obbligo scolastico.

Il senatore BOMPIANI osserva che la presentazione di numerosi subemendamenti all'emendamento 9.0.2 consente di esaminare il merito delle relative disposizioni in modo approfondito.

Si procede quindi alle votazioni.

Il subemendamento 9.0.2./3, posto ai voti, risulta respinto.

Si passa all'esame del subemendamento 9.0.2/12: il senatore STRIK LIEVERS, in una dichiarazione di voto favorevole, sottolinea che il testo dell'articolo aggiuntivo in esame non assicura la qualità dei corsi previsti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a riconsiderare il proprio orientamento contrario al predetto subemendamento.

Il senatore MANZINI, nel condividere le argomentazioni addotte dal presentatore del subemendamento, rileva che esse possono trovare una più opportuna soluzione nel successivo subemendamento 9.0.2/16, eventualmente riformulato. Invita pertanto a ritirare il subemendamento 9.0.2/12.

Si associa il senatore AGNELLI Arduino.

Il subemendamento 9.0.2/12, posto in votazione, è quindi respinto.

Quanto al subemendamento 9.0.2/13, il senatore STRIK LIEVERS, in una dichiarazione di voto favorevole, osserva che nel caso si dovesse pervenire allo stralcio delle disposizioni concernenti l'elevamento

dell'obbligo scolastico, sarebbe censurabile la previsione di una pressochè completa coincidenza nel contenuto degli insegnamenti prescritti a tale scopo per la scuola secondaria e per i corsi di formazione.

Il relatore MEZZAPESA ritiene in proposito che l'emendamento 9.0.2 soddisfi in modo adeguato l'esigenza dianzi prospettata. Tuttavia - in caso di stralcio - sarebbe opportuno riconsiderare taluni aspetti della disciplina in esame.

Il subemendamento 9.0.2/13 è quindi respinto.

Si passa al subemendamento 9.0.2/4: in una dichiarazione di voto la senatrice ALBERICI rileva che la decisione assunta dalla maggioranza di proseguire la votazione degli emendamenti non consente di approdare ad alcun risultato utile. Preannuncia pertanto che i senatori della sua parte politica non interverranno nell'ulteriore prosieguo della discussione, limitandosi a partecipare alle operazioni di voto.

Il predetto subemendamento è poi respinto dalla Commissione.

Quanto al subemendamento 9.0.2./5, il senatore STRIK LIEVERS, nel preannunciare il proprio voto favorevole, osserva che gli istituti di democrazia scolastica previsti dal vigente ordinamento non sempre risultano soddisfacenti.

Il senatore MANZINI, dicendosi contrario, rileva che il subemendamento andrebbe formulato in riferimento alla normativa vigente in materia per le scuole secondarie superiori.

Il subemendamento è quindi respinto.

Si passa al subemendamento 9.0.2/14: il senatore STRIK LIEVERS, in una dichiarazione di voto favorevole, rileva l'incongruenza di una prescrizione volta ad escludere dalla direzione dei corsi di formazione professionale quei soggetti che, pur non essendo in possesso di un titolo di studio universitario, assicurano la più idonea capacità di assolvere ai propri compiti.

Il relatore MEZZAPESA osserva che le disposizioni di cui all'emendamento 9.0.2 non comportano affatto tale conseguenza.

Il senatore STRIK LIEVERS, preso atto dell'interpretazione fornita dal relatore e dalla maggioranza sulla questione, ritira il subemendamento 9.0.2/14.

La Commissione, quindi, respinge il subemendamento 9.0.2/7.

Il senatore STRIK LIEVERS ritira poi il subemendamento 9.0.2/15.

Si passa al subemendamento 9.0.2/16: dopo una breve discussione, nella quale intervengono il relatore MEZZAPESA, il senatore STRIK

LIEVERS e il sottosegretario BROCCA, la Commissione conviene di accoglierlo in un testo modificato.

Il PRESIDENTE sospende poi la seduta in relazione ai lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 13,20.

Si passa alla votazione del subemendamento 9.0.2/6, sul quale il senatore STRIK LIEVERS annuncia il proprio convinto voto favorevole: fermi restando i dubbi di fondo sulla legittimità costituzionale dell'articolo aggiuntivo - osserva - è giusto riconoscere più chiaramente il ruolo che dovrebbe spettare alla regione.

La senatrice CALLARI GALLI, dopo aver ricordato come il Gruppo comunista-PDS abbia sollevato da tempo il nodo del corretto rapporto fra attribuzioni dello Stato e delle regioni, segnala il rischio che la maggioranza approvi inutilmente una norma come l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore di legittimità costituzionale quanto mai dubbia.

Dopo che il senatore VESENTINI ha annunciato il voto contrario della Sinistra indipendente sul subemendamento, facendo presente che in materia la competenza dovrebbe spettare all'assessore regionale e non alla giunta, il subemendamento stesso, posto ai voti, non è approvato.

Quanto al successivo subemendamento 9.0.2/17, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore STRIK LIEVERS e l'espressione di un avviso conforme da parte del relatore, esso viene accolto dalla Commissione.

Successivamente sono dichiarati preclusi i subemendamenti 9.0.2/18 e 9.0.2/19.

Si passa al subemendamento 9.0.2/20: il senatore STRIK LIEVERS, in una dichiarazione di voto favorevole, rileva l'esigenza che i docenti delle scuole statali chiamati a insegnare nei corsi di formazione professionale esprimano il proprio gradimento su tale destinazione.

Il senatore VESENTINI preannuncia il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente.

Il subemendamento è poi respinto dalla Commissione.

Passandosi al subemendamento 9.0.2/8, il senatore STRIK LIEVERS, nel ribadire le proprie riserve sugli attuali meccanismi di nomina degli insegnanti della scuola secondaria, osserva tuttavia che essi non possono essere disattesi in riferimento ai corsi professionali di cui si tratta.

Il senatore MANZINI ritiene che i meccanismi ordinari debbano essere applicati senza necessità di una disposizione esplicita in tal senso.

Conviene il sottosegretario BROCCA, che rileva inoltre la pertinenza di tale materia alla contrattazione sindacale.

Il predetto subemendamento, posto successivamente ai voti, risulta respinto.

Si passa al subemendamento 9.0.2/9: il senatore STRIK LIEVERS, nel motivare il proprio voto favorevole, osserva che la proposta di modifica appare ragionevole specie in riferimento alla necessaria fase transitoria di prima applicazione della normativa.

Il subemendamento è poi respinto dalla Commissione.

Quanto al subemendamento 9.0.2/21, il senatore STRIK LIEVERS, in una dichiarazione di voto favorevole, sottolinea l'utilità di un parere espresso in materia dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

La Commissione respinge il predetto emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

338^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca nonché, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'ISTAT il direttore centrale per le statistiche demografiche sociali e dei censimenti dottor Antonio Cortese e la dirigente della Sezione 3^a - Scuole secondarie superiori e università - dottoressa Aurea Micali; per il Ministero della pubblica istruzione il responsabile dell'ufficio studi dottor Raffaele Tortora accompagnato dalla dottoressa Annamaria Cetorelli, dal dottor Luciano Amatucci, dal dottor Gaetano Massolo, dal dottor Bruno Pagnani e dal dottor Mariano Ferrazzano; per il CENSIS il dottor Giorgio Allulli e il dottor Maurizio Sorcioni del settore scuola.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana.

Senza discussione, la Commissione respinge l'emendamento 9.0.2/10.

In sede di votazione dell'emendamento 9.0.2/22, il senatore STRIK LIEVERS invita la maggioranza ad approvarlo, facendo presente che esso intende superare l'alternativa secca fra l'istituzionalizzazione e la soppressione dei corsi regionali.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 9.0.2/22 e - senza discussione - 9.0.2/11.

Si passa alla votazione dell'emendamento 9.0.2, recante un articolo aggiuntivo proposto dal relatore.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia il proprio voto contrario, richiamandosi alle ragioni più volte illustrate.

La senatrice CALLARI GALLI annuncia a sua volta il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, segnalando la pericolosità delle norme contenute nell'articolo aggiuntivo. Appare quanto mai inopportuno, infatti, che siano avviati precocemente ad un canale di formazione professionale i giovani maggiormente bisognosi di una speciale attenzione formativa. Afferma poi che la discussione sull'articolo aggiuntivo, voluto dalla maggioranza, non avrà altro effetto che quello di allontanare la possibilità di un esito positivo ai lavori della Commissione. Conclude invitando il Presidente a verificare la presenza del numero legale, ai sensi del Regolamento.

Il presidente SPITELLA dà lettura dell'articolo 30 del Regolamento, indi dichiara di ritenere che, a suo avviso, nel caso di specie, non si debba procedere alla verifica; ritiene pertanto che si possa proseguire, ferma restando la possibilità di interpellare la Presidenza del Senato sulla interpretazione da dare alla predetta norma regolamentare, ove sia formalizzata una richiesta in tal senso.

Non facendosi osservazioni, si passa alla votazione dell'emendamento 9.0.2, che viene approvato.

Si riprende l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario BROCCA illustra l'emendamento 8.13, sostitutivo del comma 1, avvertendo che il testo va parzialmente modificato. Illustra altresì l'emendamento 8.14, sostitutivo del comma 2 dell'articolo.

Il senatore STRIK LIEVERS ritiene preferibile invertire l'ordine dell'elencazione delle situazioni nelle quali si intende assolto l'obbligo di istruzione. Ritira i propri emendamenti 8.7 e 8.8.

Sulla proposta del senatore Strik Lievers si pronunciano in senso positivo il relatore MEZZAPESA ed il sottosegretario BROCCA.

Vengono quindi accolti l'emendamento 8.13 nel testo modificato e l'emendamento 8.14, restando conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.6 (per la parte residua), 8.11, 8.9, 8.1/1, 8.1 e 8.12.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra il subemendamento 8.5/1.

Il relatore MEZZAPESA rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.5, sostitutivo del comma 3.

Il sottosegretario BROCCA propone una modifica formale del subemendamento 8.5/1, che viene accolta dal senatore STRIK LIEVERS.

Il senatore BOMPIANI propone a sua volta ulteriori modificazioni al subemendamento 8.5/1.

Il subemendamento 8.5/1 viene quindi riformulato su proposta del presidente Spitella e viene accolto dalla Commissione, che successivamente accoglie anche l'emendamento 8.5.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra quindi l'emendamento 8.10 - recante un comma aggiuntivo - e sottolinea in particolare la necessità di tener presenti le esigenze dei piccoli centri.

Il senatore NOCCHI condivide le motivazioni dell'emendamento 8.10, richiamandosi alla situazione delle zone rurali, nelle quali il distretto ricomprende aree talvolta vaste. Ricorda poi che l'Assemblea del Senato in occasione dell'esame della legge n. 426 del 1988 approvò un ordine del giorno nel quale si chiedeva una attenta riconsiderazione delle articolazioni del sistema scolastico.

Il sottosegretario BROCCA invita il senatore Strik Lievers a ritirare l'emendamento 8.10 ed a riproporlo in sede di esame della norma relativa alla revisione delle strutture scolastiche.

Il presidente SPITELLA osserva che l'emendamento 8.10 non è redatto in termini formalmente coerenti con il testo già accolto dalla Commissione e propone che esso sia trasformato in un ordine del giorno.

Il relatore MEZZAPESA preannuncia il parere contrario all'emendamento 8.10, il cui disposto difficilmente potrebbe trovare pratica applicazione.

Si dichiara contrario all'accorpamento eccessivo di molti istituti scolastici, e rileva che la materia deve essere organicamente disciplinata in altra sede.

Il senatore STRIK LIEVERS, dopo aver ribadito la fondatezza delle esigenze da lui segnalate, ritira l'emendamento 8.10, riservandosi di riproporre il problema nel corso dell'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione dell'articolo 8.

La senatrice ALBERICI prende atto che il Governo ha opportunamente accolto la distinzione proposta dal Gruppo comunista-PDS, tra l'assolvimento dell'obbligo scolastico, che implica la frequenza ad un corso di studi, ed il proscioglimento dall'obbligo, che ha effetti sull'accesso ai corsi di istruzione superiore. Tuttavia il Gruppo comunista-PDS voterà contro l'articolo, perchè si prevede l'assolvimento dell'obbligo anche a seguito della frequenza ai corsi di cui all'articolo 9-bis, che sono chiaramente dequalificanti: l'articolo 9-bis va infatti contro l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale ed è quindi incostituzionale.

L'articolo 8 poi può essere interpretato nel senso di imporre la frequenza ai corsi di scuola elementare e media inferiore, e non consente il proscioglimento a chi abbia superato un certo limite di età, ponendosi in contrasto con precise indicazioni della Carta sociale della Comunità europea.

Il senatore STRIK LIEVERS preannuncia il voto contrario all'articolo 8, che rinvia all'articolo 9-bis, rispetto al quale ribadisce la sua ferma opposizione. Concorda con l'esigenza di indicare la soglia dei sedici anni per il proscioglimento dall'obbligo scolastico.

Ricorda poi di essersi allontanato dall'Aula in occasione della votazione dell'articolo 9-bis, anche per lasciare alla sola maggioranza la responsabilità dell'approvazione di quella norma.

Il presidente SPITELLA rinvia il seguito dell'esame e sospende la seduta data la concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 16,35, è ripresa alle ore 17,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica, l'analfabetismo funzionale, l'analfabetismo di ritorno, i nuovi analfabetismi nella società italiana: audizione di esperti del Ministero della pubblica istruzione, dell'ISTAT e del CENSIS

Il presidente SPITELLA, nell'introdurre l'indagine conoscitiva, ne ricorda le finalità e ringrazia gli intervenuti.

La senatrice CALLARI GALLI osserva che i fenomeni di disagio scolastico che la Commissione intende approfondire, anche se forse vanno diminuendo sul piano quantitativo, restano quanto mai preoccupanti in termini qualitativi, non solo in Italia ma anche negli altri Paesi europei. Lo stesso concetto di analfabetismo, inoltre, deve essere aggiornato. Confida pertanto che dall'indagine oggi iniziata possano essere ricavati elementi preziosi per orientare l'attività del Parlamento nella prossima legislatura. Conclude ricordando che l'incontro odierno ha lo scopo di acquisire indicazioni sulle mappe delle aree a rischio, le modalità di raccolta dei dati, le variabili qualitative esaminate e i modelli elaborati dal Ministero.

Il senatore VESENTINI osserva che il concetto stesso di analfabetismo può mutare in relazione alle variabili di tempo e luogo, dal momento che in una società contemporanea avanzata potrebbe essere considerato analfabeta chi non sia in grado di usare gli strumenti di comunicazione informatici messi a disposizione della generalità dei cittadini. Chiede pertanto ai rappresentanti del CENSIS e dell'ISTAT quali parametri adottino al riguardo.

Il dottor TORTORA, del Ministero della pubblica istruzione, premesso che la dispersione scolastica anche di un solo bambino rappresenta una perdita ingiusta per la società, e che pertanto non esistono livelli del fenomeno che possano essere considerati fisiologici, avverte che il Ministero da tempo è impegnato sull'argomento ed ha verificato che tale fenomeno - nel quale vengono ricompresi le ripetenze, gli abbandoni, le uscite dei bambini dal sistema scolastico - è particolarmente concentrato in talune province. A partire dall'anno scolastico 1987-88 sono state individuate 28 province ad elevato indice di disagio e rischio educativo (sulla base di parametri quali la scarsissima presenza di scuole materne e gli alti tassi di ripetenza) e nel loro ambito 106 aree più ristrette e 128 scuole, ove è stata avviata la sperimentazione di appositi progetti integrati di area. Il principio è quello di riunire tutte le istituzioni scolastiche ed extra scolastiche - dagli enti locali ai tribunali per i minori alle USL - a vario titolo interessate al fenomeno. Il Ministero, oltre a promuovere tali riunioni, ha predisposto un modello di intesa che è stato sottoscritto con varie regioni. Una circolare del 1989, poi, ha inviato a titolo sperimentale un modello per una indagine quantitativa e qualitativa, attivando a tal fine appositi osservatori di area. Il presupposto di tale indagine era peraltro l'esistenza in tutti i comuni dell'anagrafe scolastica, che talvolta non esiste; essa comunque è servita a richiamare l'attenzione delle strutture scolastiche periferiche e dei comuni sul problema.

Stante l'importanza del ruolo che in materia possono svolgere i docenti, il Ministero ha sollecitato anche gli IRRSAE al riguardo, esortando inoltre i provveditori a sfruttare tutti gli spazi offerti dall'ordinamento scolastico, del quale peraltro va segnalata la notevole rigidità. Ricorda inoltre che la legge n. 426 del 1988 ha istituito la figura dello psicopedagogista e che il Ministero ha promosso una ricerca insieme al CENSIS. La più recente iniziativa è rappresentata dalla nuova circolare sulle iscrizioni, con la quale si è inteso attivare un procedimento

amministrativo capace di consentire un preciso monitoraggio degli studenti. Dopo aver ricordato che l'azione del Ministero - ostacolata tuttavia dalle ricordate rigidità - si ispira al principio di favorire interventi di discriminazione positiva e di promuovere il concorso di tutte le energie, scolastiche ed extra scolastiche, sottolinea che la situazione è particolarmente diversificata sul piano nazionale, anche in relazione alle vistose carenze di alcuni comuni. Dopo aver rilevato che il fenomeno della dispersione scolastica oggi è sicuramente più dibattuto che in passato, non perchè sia cresciuto quantitativamente ma grazie ad una maggiore sensibilità in materia - frutto anche dell'opera del Ministero - conclude facendo presente che l'impegno dell'Amministrazione nei confronti della dispersione scolastica si inserisce in un quadro generale - a fianco dei progetti «Ragazzi 2000» e «Giovani 1993» mirante ad un complessivo miglioramento qualitativo dell'istruzione.

Il dottor AMATUCCI, del Ministero della pubblica istruzione, ai fini della definizione dei concetti di analfabeta, semianalfabeta e analfabeta di ritorno, fa presente che si possono utilizzare le norme che regolano l'accesso degli adulti agli appositi corsi di istruzione elementare (destinati appunto a chi può definirsi analfabeta o analfabeta di ritorno) e media (cui accedono gli adulti con la licenza elementare, da considerare quindi semianalfabeti).

Il dottor CORTESE, dell'ISTAT, ricorda che tutti i questionari relativi alle diverse indagini effettuate dall'ISTAT contengono quesiti sui titoli di istruzione posseduti - particolarmente analitici quanto ai tipi di diploma e di laurea - e, in caso di mancanza di qualsiasi titolo - se l'interessato sappia leggere e scrivere. Pertanto da un punto di vista statistico è considerato analfabeta chi non sappia leggere e scrivere, nè è possibile effettuare analisi sull'analfabetismo di ritorno. Ricorda poi i vari tipi di indagini condotte dall'ISTAT, sulla cui base la elaborazione dei dati sopra menzionati può consentire risultati quanto mai approfonditi - compresa l'analisi delle serie storiche a partire dal 1861 - e prospetta la possibilità di effettuare apposite elaborazioni in base alle necessità della Commissione. Segnala in particolare la possibilità di operare sui dati raccolti in base all'ultimo censimento.

Il dottor ALLULLI, del CENSIS, osserva che, al di là degli abbondanti dati quantitativi disponibili, quello che manca sono i dati qualitativi sui quali poter impostare le indagini, del genere di quelle effettuate, ad esempio, negli USA, ove vengono prese a parametro le capacità richieste dalla vita moderna (*life skills*), mentre in Italia anche l'impostazione dei *curricula* scolastici è maggiormente legata a concezioni accademiche. Quanto all'analfabetismo tradizionale, esso appare un fenomeno residuale, anche se presenta picchi rilevanti legati tanto agli abbandoni scolastici quanto alla immigrazione. Tornando ai profili qualitativi, fa presente che in Italia, a differenza che in altri Paesi, non sono state condotte indagini di tale natura.

Il dottor CORTESE osserva che si tratta di indagini di tipo non tradizionale, che pongono problemi definitivi assai più complessi delle altre.

Il dottor ALLULLI, passando alla dispersione scolastica, osserva che in termini quantitativi il fenomeno è notevolmente diminuito nell'ultimo decennio, poichè gli abbandoni nella scuola media sono passati da 140 mila a 40 mila; resta tuttavia fortemente elevato nei primi due anni della scuola secondaria superiore, ove anzi è in aumento.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha osservato che il dato andrebbe considerato nella sua globalità, atteso che negli altri Paesi europei l'obbligo scolastico comprende anche il biennio, il dottor ALLULLI riprende segnalando l'esigenza di distinguere anche in questo caso gli aspetti quantitativi da quelli qualitativi. Vi è modo e modo, infatti, di conseguire la licenza media; purtroppo questo aspetto sfugge completamente alle analisi attuali, per la mancanza di ricerche sugli *standard* scolastici. È molto diffusa, ormai, la convinzione che sia necessario istituire un servizio di valutazione scolastica.

Risponde poi a un quesito della senatrice ALBERICI (riguardante gli studi sulla qualità dei percorsi formativi) osservando che le cause degli abbandoni scolastici a livello di scuola media - specialmente concentrati nel Mezzogiorno - sono legati in primo luogo al livello culturale delle famiglie, quindi all'attenzione che queste prestano allo studio dei figli e infine all'impegno degli insegnanti. Invece nel biennio della scuola secondaria superiore il fenomeno degli abbandoni è presente anche nel Nord, particolarmente nelle aree a industrializzazione diffusa ma a livello culturale basso.

Il dottor PAGNANI, della Pubblica istruzione, fa presente che gli stessi dati quantitativi divulgati non riflettono fedelmente la realtà degli abbandoni scolastici, poichè si tratta di elaborazioni secondo un modello matematico che non può tener conto di alcune variabili. In primo luogo, il tasso degli abbandoni può essere calcolato solo a livello nazionale, per l'impossibilità di calcolare i flussi interprovinciali. Lo stesso dato globale, inoltre, presuppone che il sistema scolastico nazionale sia chiuso, escludendo interscambi con l'esterno, il che non è realistico. Il dato degli abbandoni, poi, rappresenta un saldo numerico, derivante dalla somma algebrica di rientri e abbandoni. Infine esso è riferito alle sole iscrizioni, che costituiscono un dato amministrativo ben diverso dall'effettiva frequenza.

Dopo aver ricordato che per il Ministero il termine evasione si riferisce all'inadempimento dell'obbligo scolastico, mentre quello di abbandono concerne anche la scuola secondaria superiore, e segnalata l'impossibilità di conoscere, fino ad oggi, il significativo fenomeno delle frequenze irregolari, il dottor Pagnani prosegue soffermandosi sulla ricordata circolare del Ministero concernente le iscrizioni, il cui obiettivo è quello di costituire una rete strutturata di controllo amministrativo attraverso cui seguire il percorso scolastico di tutti gli alunni, in maniera che nessuno sfugga alle rilevazioni. L'obiettivo - al quale dovrebbe concorrere anche la gestione informatizzata dell'anagrafe degli alunni da parte di tutte le strutture scolastiche periferiche - è quello di poter ricostruire la vicenda individuale di ciascun caso di abbandono scolastico. Conclude segnalando l'esigenza

di adeguate risorse a tal fine e quella di incentivare il personale impegnato nella lotta a tale fenomeno.

Il dottor ALLULLI osserva che uno dei problemi delle aree a rischio – ove le classi sono numerose, le scuole fatiscenti e i livelli socio-culturali bassi – è che gli insegnanti, anzichè essere incentivati a recarvisi, ne fuggono appena possibile. Sarebbero quindi necessari incentivi economici e normativi agli insegnanti che accettano di operare per un certo periodo in tali aree e più in generale, interventi di riequilibrio, secondo il principio della cosiddetta discriminazione positiva.

Successivamente il senatore VESENTINI chiede se esistono dati sull'analfabetismo di ritorno: il dottor CORTESE e il dottor PAGNANI rispondono di no.

Interviene nuovamente il dottor TORTORA, il quale illustra un modulo informativo predisposto dal Ministero e indirizzato ai provveditori alle scuole, dichiarando di condividere i rilievi del dottor Allulli. Quanto all'impiego del personale, sarebbe opportuno che la legge consentisse la costituzione di classi fino a un massimo di 35 alunni o a un minimo di 5, qualora precise esigenze – da documentare con chiarezza e trasparenza – lo richiedessero; segnala poi che spesso i comuni impiegano male o sprecano le risorse che dovrebbero destinare alla scuola. Anche gli stanziamenti del Ministero per l'aggiornamento – pari a 130 miliardi annui per un milione di dipendenti – risultano del tutto inadeguati; inoltre sarebbe necessario concedere periodi sabbatici, che richiedono però la sostituzione del personale interessato. Al riguardo, se a livello globale risultano esistere significative eccedenze di personale docente, tuttavia in concreto queste riguardano essenzialmente i docenti di educazione tecnica e educazione fisica nella scuola media, per cui le possibilità di impiegarli ai fini predetti sono molto limitati, mancando anche i fondi per una eventuale loro riconversione. Auspica quindi una evoluzione della legislazione che consenta all'operatore scolastico di effettuare interventi di discriminazione positiva, secondo criteri di flessibilità e di discrezionalità fondati su criteri e controlli adeguati.

La senatrice CALLARI GALLI chiede se il Ministero abbia studiato la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie – rispetto alle quali molti insegnanti sembrano piuttosto scettici – per le auspiccate attività di aggiornamento di massa e quali collegamenti siano stati stabiliti con sistemi scolastici di altri Paesi ove sussistano problemi analoghi; la senatrice ALBERICI pone un quesito sui progetti di aggiornamento dei docenti e il senatore BOMPIANI chiede informazioni sul ruolo degli psicopedagogisti rispetto ai fenomeni di disagio scolastico.

Il dottor TORTORA risponde che i seminari nazionali o regionali del Ministero, operando «a cascata», hanno lo scopo di formare o aggiornare il personale, il quale poi trasmetterà le informazioni acquisite ad altro personale. Giudica auspicabile l'impiego della RAI-TV per l'aggiornamento a distanza, pur facendo presente che egli non fa

parte dell'apposito comitato costituito fra l'ente radiotelevisivo e il Ministero. Menziona poi un importante seminario internazionale sulla dispersione scolastica effettuato a Palermo.

Circa le cause della dispersione scolastica, queste sono spesso legate al valore che le famiglie annettono alla scuola, oltre che alle condizioni personali e psicologiche del ragazzo. Lo psicopedagogo, poi, non può certo supplire – ove necessario – agli psicologi del Servizio sanitario nazionale; tuttavia non sempre questi ultimi riescono a rispondere alle effettive necessità, tant'è vero che spesso emettono diagnosi di *handicap* tutt'altro che giustificate. Il Ministero, comunque, ha cercato di valorizzare la figura dello psicopedagogo, prevista dalla legge, ma questa può essere introdotta solo nel limite del 20 per cento dei docenti in soprannumero.

La dottoressa CETORELLI, del Ministero della pubblica istruzione, risponde a un quesito del senatore BOMPIANI – il quale chiede se il normale docente abbia la capacità di cogliere l'eventuale disagio psicologico dell'alunno – facendo presente che le competenze in materie psicologiche andrebbero inserite nel *curriculum* formativo di tutti i docenti; comunque in alcune scuole sono state avviate esperienze pilota di *screening* degli alunni, con lo scopo di costruire programmi individualizzati. In questo modo, fra l'altro, i docenti affrontano collettivamente le situazioni difficili. Quanto ai confronti internazionali, è emersa l'esistenza di una diversità di terminologia ed anche di concetti. Conclude ricordando che in Francia è stata approvata una legge organica per gli interventi di discriminazione positiva nelle aree a rischio.

Il dottor SORCIONI del CENSIS riferisce su una indagine effettuata su 2500 persone di 8 regioni meridionali, dalla quale è emerso che quanto più alto è il *deficit* formativo, tanto minore è l'esigenza che il soggetto avverte di formazione, cui si associano l'assoluto rifiuto nei confronti della scuola ed un bassissimo livello di partecipazione sociale. Segnala poi che il gruppo di soggetti che presenta queste caratteristiche non si distingue necessariamente dal resto del campione in base al reddito. Conclude segnalando che la formazione professionale svolge un ruolo minimo di aiuto verso questi soggetti e che comunque essi non hanno mai avuto contatti con istituzioni che potessero aiutare a colmare il loro *gap* formativo.

Dopo che il dottor AMATUCCI ha segnalato come la psicologia sia inclusa nei nuovi *curricula* per la formazione dei docenti, attualmente in preparazione da parte del Ministero, il dottor SORCIONI fa presente che da un'altra indagine è emerso il rilievo assolutamente preminente che, ai fini della demotivazione dallo studio, svolge lo scarso impegno dei docenti.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha invitato i partecipanti all'incontro a trasmettere tutte le documentazioni che riterranno utili, anche ai fini della loro pubblicazione negli atti dell'indagine conoscitiva, il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 19,50.

EMENDAMENTI

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

Art. 7.

Sostituire gli articoli 7 e 8 con il seguente:

«Art. 7. - (*Prolungamento dell'istruzione obbligatoria*). - 1. La durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni. Tale prolungamento, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, assicura in particolare:

- a) l'orientamento scolastico e professionale;
- b) l'armonizzazione e l'adeguamento dei livelli scolastici e dei titoli rilasciati dal sistema scolastico nazionale a quelli europei. Il prolungamento dell'istruzione obbligatoria si attua a partire dall'anno scolastico 1992-1993.

2. Il prolungamento a dieci anni dell'istruzione obbligatoria comporta l'elevamento dell'obbligo al sedicesimo anno di età. Tale prolungamento si assolve: con la frequenza positiva dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

4. L'esercizio del diritto ad una istruzione decennale può essere espletato durante l'intero arco della vita.

7.6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Art. 8.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si assolve all'obbligo di istruzione, con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

- a) o dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore previsti nel titolo I della presente legge;

b) o dei corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 9;

c) o dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrati secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis».

8.13

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «all'obbligo prolungato di istruzione si assolve» con le seguenti: «L'assolvimento dell'obbligo all'istruzione si realizza con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e».

8.7

STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ordinari o speciali».

8.8

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.11

ALBERICI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico realizzati anche secondo moduli di alternanza scuola-lavoro o in forma integrativa con la formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 16. Essi sono idonei anche al proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore secondo modalità definite nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 11».

8.9

STRIK LIEVERS

All'emendamento 8.1, fra la parola: «845» e la parola: «integrati» inserire le seguenti: «che siano riconosciuti qualitativamente idonei e siano».

8.1/1

STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«c) con la frequenza dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrati secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis».

8.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. È prosciolto dall'obbligo di istruzione l'alunno che abbia frequentato i corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 9 della presente legge o che mostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria».

8.14

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere alla fine: « e che abbiano compiuto il 16° anno di età».

8.12

ALBERICI

All'emendamento 8.5, sostituire le parole: «che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «. Tale certificazione deve contenere i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno lungo i dieci anni di istruzione obbligatoria, evidenziando in particolare i risultati raggiunti, attraverso un giudizio complessivo prodotto dal consiglio di classe. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad emanare un decreto per indicare le modalità di tale certificazione».

8.5/1

STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

8.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Perché sia assicurata, nell'assolvimento dell'obbligo la maggiore libertà di scelta circa il corso di studi da seguire, per quanto possibile

nelle piccole e medie località vengono raggruppati più licei o istituti tecnici e relativi indirizzi nello stesso istituto».

8.10

STRIK LIEVERS

Art. 9.

All'emendamento 9.0.2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

9.0.2/3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«... corrispondere ad adeguati livelli qualitativi riconosciuti secondo modalità e parametri che il Ministro della Pubblica Istruzione definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione».

9.0.2/12

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) contenere percorsi formativi coerenti con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore e stabiliti secondo le modalità di cui al comma 3».

9.0.2/13

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «superiore» aggiungere le altre: «di cui al comma 7 dell'articolo 2-bis della presente legge».

9.0.2/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine: «analogo adeguamento dovrà riguardare l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e delle loro famiglie».

9.0.2/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «la direzione e».

9.0.2/14

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professionali» inserire le seguenti: «ivi compresa l'abilitazione all'insegnamento».

9.0.2/7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

f) essere affidati per la direzione a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale e a personale attualmente impegnato nella direzione dei centri di formazione professionale con almeno quattro anni di servizio».

9.0.2/15

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, dopo le parole: «idonei per» aggiungere la seguente: «qualità».

9.0.2/16

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2; al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «I corsi devono essere riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge con un'apposita delibera della giunta regionale».

9.0.2/6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, sopprimere il testo e reinserirlo come ultimo capoverso del comma 5.

9.0.2/17

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«...I percorsi formativi di cui al precedente comma 1 lettera b) occupano almeno 15 ore settimanali di attività didattica e vengono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. A tal fine il Ministro della pubblica istruzione nomina una Commissione di cui fanno parte membri della Commissione per i nuovi programmi della secondaria superiore, rappresentanti della Regione e del Ministero del lavoro. Tali percorsi devono contenere anche indicazioni sui contenuti integrativi che l'alunno dovrà acquisire in caso di rientro nella secondaria superiore».

9.0.2/18

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, sostituire le parole: «Agli insegnamenti comuni» con le seguenti: «Ai percorsi formativi di cui al precedente comma 2, lettera b)».

9.0.2/19

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, dopo le parole: «personale docente statale» aggiungere le seguenti: «che abbia espresso gradimento per l'insegnamento nei centri di formazione professionale».

9.0.2/20

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, alla fine aggiungere: «Tale personale è nominato in base alle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze secondo l'ordine ivi indicato».

9.0.2/8

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 6, aggiungere alla fine: «Le predette assunzioni sono consentite solo fino al soddisfacimento delle esigenze derivanti dal funzionamento di mille classi su scala nazionale».

9.0.2/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, sostituire le parole da: «sentiti» fino a «competenti commissioni» con le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e su parere conforme delle».

9.0.2/21

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, sostituire: «in via permanente» con: «per non più di un quinquennio».

9.0.2/10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, dopo: «permanente», aggiungere: «con le modifiche eventualmente necessarie».

9.0.2/22

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, alla fine, aggiungere il seguente comma:

«10. Entro il mese di marzo di ogni anno i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione e alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. La Corte dei conti in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione del presente articolo.

9.0.2/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Corsi regionali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico)

1. I corsi regionali di cui alla lettera c) dell'articolo 8 devono:

- a) avere una durata non inferiore a due anni;
- b) contenere, nella soglia oraria minima di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), i programmi degli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento delle attività proprie dei corsi stessi;
- c) prevedere l'organizzazione dell'attività didattica in conformità dei principi secondo cui si esplica l'attività didattica nella scuola secondaria superiore statale;

d) essere affidati, per la direzione e la docenza degli insegnamenti comuni di cui alla lettera b), a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale;

e) esigere, per l'ammissione ai corsi stessi, il possesso da parte degli studenti della licenza di scuola media.

2. Prima della stipula della convenzione di cui al comma 5, il Ministro della pubblica istruzione individua i corsi regionali idonei per locali ed attrezzature all'assolvimento dell'istruzione obbligatoria.

3. Agli studenti che frequentano i suddetti corsi si applicano, ai fini dei passaggi, le disposizioni recate dall'art. 6, comma 1.

4. Agli insegnamenti comuni viene destinato personale docente statale. Ove non si avvalgano di personale statale, i soggetti gestori dei corsi assumono a proprio carico il personale occorrente per i predetti insegnamenti, purchè questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1.

5. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni interessate, sono disciplinati i reciproci rapporti in ordine all'utilizzazione del personale docente statale, all'utilizzazione delle strutture ed attrezzature ed alla corresponsione di eventuali contributi a favore dei soggetti che gestiscono i corsi stessi, ove si accertino maggiori oneri sostenuti per l'aumentato numero complessivo degli studenti frequentanti, in conseguenza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

6. Per la destinazione di personale docente statale ai corsi di cui al presente articolo si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione di personale di ruolo anche delle dotazioni organiche aggiuntive, e successivamente mediante nuove assunzioni secondo le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo. Il predetto personale continua a dipendere organicamente e disciplinarmente dall'autorità scolastica statale ed assolve i compiti inerenti alla funzione docente presso i corsi ai quali è assegnato.

7. L'obbligo scolastico si assolve altresì seguendo un corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base di un piano di studi integrato con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, da frequentare presso una scuola secondaria superiore. A tal fine è stipulata un'apposita convenzione tra il Provveditore agli studi, il Preside della scuola secondaria superiore ed il soggetto gestore che intende istituire il corso integrato, convenzione con la quale sono determinati i parametri organizzativi e le garanzie di ordine didattico che il corso stesso deve assicurare.

8. Con regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nella forma previste dall'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono dettate le norme per l'attuazione del presente articolo e, in particolare per la definizione degli schemi-tipo delle convenzioni previste dai commi 5 e 7.

9. All'inizio del sesto anno di attuazione dei corsi di cui al presente articolo, il Ministro della Pubblica Istruzione, sulla base della verifica

dei risultati conseguiti, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dispone la soppressione o la prosecuzione, in via permanente, delle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico nei corsi regionali secondo le disposizioni recate dal presente articolo».

9.0.2

IL RELATORE

All'emendamento 9.0.3, al termine del comma 1, aggiungere le parole: «cui si accede previo parere del consiglio della classe di appartenenza ovvero, quando la domanda sia presentata all'atto di prima iscrizione alla scuola dal collegio dei docenti».

9.0.3/1

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, al comma 2, dopo la parola: «comma», inserire le seguenti: «, parzialmente o interamente sostitutivi dei corsi ordinari del primo biennio della scuola secondaria superiore,».

9.0.3/2

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, al comma 2, dopo la seconda frase aggiungere la seguente: «Le eventuali convenzioni con centri di formazione professionale definiscono anche le modalità di partecipazione degli insegnanti dei centri stessi alla formulazione dei programmi e dei giudizi sui risultati ottenuti dagli studenti.».

9.0.3/3

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.3, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2-bis. - Secondo modalità e criteri stabiliti con proprio decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione, in ciascuna provincia il Provveditore agli Studi, uditi il Consiglio scolastico provinciale e i presidi degli istituti di istruzione secondaria superiore, definisce un piano provinciale pluriennale di attivazione dei progetti obiettivo di cui al comma 1. Il piano stabilisce quali progetti obiettivo attivare, e in quali degli istituti di istruzione secondaria superiore essi vengano istituiti.

9.0.3/4

STRIK LIEVERS

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

381ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A1, 10ª)

Il presidente FRANZA avverte che, in considerazione delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo - che non consentono di tenere le sedute delle Commissioni in coincidenza con le votazioni dell'Assemblea - e tenuto conto dell'andamento dei lavori di quest'ultima, la trattazione dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno è rinviata alla seduta pomeridiana.

*La seduta termina alle ore 10,05.***382ª Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 15.***IN SEDE REFERENTE****Salvi: Controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (1878)****Cuminetti ed altri: Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile (2951)**

(Esame congiunto e rinvio; richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il relatore VETTORI ricorda il contenuto della relazione svolta in ordine al disegno di legge n. 1878, del senatore Salvi, e precisa che il disegno di legge n. 2951, presentato successivamente dal senatore

Cuminetti, riproduce sostanzialmente il testo, d'iniziativa del Governo, approvato nella scorsa legislatura dall'altro ramo del Parlamento e dalla 10^a Commissione del Senato in sede referente. Considerati, inoltre, i pareri espressi da alcune delle Commissioni consultate, egli prospetta l'opportunità di assumere come testo base il disegno di legge n. 2951, sopprimendo contestualmente il finanziamento straordinario di cui all'articolo 11, in modo da evitare qualunque problema di copertura finanziaria: propone, infine, di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, alle condizioni previste dal Regolamento.

Dopo un breve dibattito, la proposta del relatore viene accolta dalla Commissione all'unanimità.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

301^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE CONSULTIVA**

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore CUTRERA riassume brevemente l'*iter* del provvedimento in esame, approvato in via definitiva dalla Commissione affari costituzionali del Senato nel luglio del 1990, nonostante il parere contrario della 13^a Commissione, e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, con un messaggio che in gran parte riprendeva le motivazioni contenute nel parere di quest'ultima. La Camera dei deputati perveniva all'approvazione di un nuovo testo nel febbraio del 1991, mentre la discussione del provvedimento al Senato veniva momentaneamente rallentata in ragione della preannunciata presentazione da parte del Ministro per la protezione civile di una serie di proposte emendative oggi all'esame della Commissione, unitamente al testo approvato dalla Camera.

Gran parte delle proposte emendative presentate dal Governo, in linea anche con le indicazioni contenute nel messaggio del Capo dello Stato, risultano condivisibili. Convince in particolare la configurazione data al Ministro per il coordinamento della protezione civile, da considerarsi come ministro senza portafoglio, derivante i propri poteri da una delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Così anche la responsabilità della dichiarazione e della corrispondente revoca dello stato di emergenza fanno capo al Consiglio dei ministri, restando di pertinenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile solo il compito di formulare la relativa proposta.

Parimenti d'accordo l'oratore si manifesta con riguardo al restringimento dell'area degli interventi di emergenza che con il testo in esame si viene a realizzare, nonché all'articolazione delle competenze fra i diversi livelli istituzionali che risulta decisamente migliorata rispetto ai testi precedenti, con la corretta individuazione nel comune dell'organo di primo intervento e con una precisa definizione delle competenze e delle responsabilità del sindaco.

Permangono invece perplessità con riferimento alla figura e ai poteri dei delegati o commissari di cui all'articolo 5, comma 2 della proposta emendativa del Governo (si domanda fra l'altro se si tratti o meno dell'istituto dei Commissari del Governo previsti dalla legge n. 400 del 1988), nonché sul livello di estensione dei poteri di ordinanza previsti dai commi 3 e 4 del medesimo articolo. Rileva al riguardo come sia ancora una volta configurata la deroga ad ogni disposizione vigente comprese le norme di contabilità generale dello Stato.

Il senatore BOSCO dopo aver ringraziato il senatore Cutrera per l'ampia e approfondita relazione svolta, sottolinea in particolare l'importanza dei rilievi relativi alla figura ed ai poteri dei delegati o commissari eventualmente chiamati ad attuare gli interventi di emergenza, figura e poteri che meriterebbero una più precisa definizione.

Il senatore TORNATI, nel dirsi soddisfatto delle innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati rispetto al testo di legge originariamente approvato, sottolinea in positivo la miglior definizione della funzione di coordinamento del Ministro per la protezione civile che deriva dall'assegnazione di precisi compiti e responsabilità alle regioni e agli enti locali. Anche la problematica dei controlli è stata affrontata in maniera razionale e complessivamente condivisibile.

L'oratore manifesta, poi, il proprio accordo con le osservazioni del senatore Cutrera concernenti la figura ed i poteri dei delegati del Ministro; osserva inoltre che nel testo in esame risultano troppo limitate le competenze delle province, private di reali competenze operative.

Il senatore MONTRESORI richiama l'attenzione sul pericolo che i poteri di ordinanza conferiti al Presidente del Consiglio o ad altri organi centrali dello Stato dall'articolo 5, commi 3 e 4 della proposta emendativa del Governo possano sottrarre competenze alle autorità locali.

Il senatore CUTRERA, rispondendo ad una osservazione del senatore Tornati, rileva che l'affievolimento delle competenze attribuite alle province deriva probabilmente dall'assegnazione di un ruolo centrale al comune, scelta, a suo modo di vedere, corretta. Condivide, però, la preoccupazione relativa alla maggiore disponibilità di attrezzature da parte delle medesime province, che non possono essere tagliate completamente fuori da compiti operativi, specie quando le suddette calamità colpiscono comuni di piccole dimensioni e scarsamente attrezzati per farvi fronte.

Il presidente PAGANI propone, quindi, il conferimento al relatore del mandato a redigere parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

Conviene la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 dicembre 1991.

Il relatore, senatore FABRIS, dichiara di aver predisposto emendamenti volti a risolvere le questioni relative al sistema sanzionatorio sollevate in precedenza. D'altro canto, sono emersi ulteriori rilievi in merito alla differenziazione tra le fattispecie penali di cui agli articoli 1 e 2: mentre l'articolo 2, nel trattare di una serie di animali e vegetali esotici meno pregiati, si ricollega alla legislazione vigente, il primo articolo prevede sanzioni a prescindere da qualsiasi riferimento normativo. Se è vero che tale diversa formulazione si giustifica per il maggior pregio di animali e vegetali richiamati all'articolo 1, è anche vero che la generalità del divieto ivi previsto risponde ad una concezione ambientalistica maggiormente rigida sulla quale la Commissione dovrebbe pronunciarsi; a tal fine, ipotizza la presentazione di un proprio emendamento che potrebbe estendere all'articolo 1 la clausola di rinvio alla legislazione vigente, già esistente all'articolo 2.

Il sottosegretario ANGELINI non si oppone ad un'ulteriore riflessione sulla previsione di cui all'articolo 1, che però va letta nell'ottica di una corretta applicazione della Convenzione di Washington, il cui intento era maggiormente ristrettivo rispetto alla legislazione nazionale preesistente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

COMITATO PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

15ª Seduta

Presidenza del Presidente

MACIS

indi del Vice Presidente

PINTO

La seduta inizia alle ore 9,45.

Il Comitato apre i lavori in seduta segreta. Indi delibera all'unanimità di proseguirli in seduta pubblica.

SEGUITO DELL'ESAME DELLE SEGUENTI DENUNCE

- 1) **Denuncia sporta dai signori Nando Dalla Chiesa, Alfredo Galasso, Leoluca Orlando e Diego Novelli.**
- 2) **Denuncia sporta dall'onorevole Giacinto Marco Pannella.**
- 3) **Denuncia sporta dagli onorevoli Sergio Garavini, Lucio Magri, Giovanni Russo Spena e dal senatore Lucio Libertini.**
- 4) **Denuncia sporta dal senatore Pierluigi Onorato.**
- 5) **Denuncia sporta dai senatori Ugo Pecchioli, Franco Giustinelli, Roberto Maffioletti, Renato Pollini, Ugo Sposetti, Giglia Tedesco Tatò, Graziella Tossi Brutti e dai deputati Giulio Quercini, Giorgio Macclotta, Anna Maria Pedrazzi Cipolla, Maria Taddei e Luciano Violante.**

Il Presidente MACIS avverte che riprende la discussione generale congiunta, rinviata nella seduta di ieri.

Il senatore CASOLI richiama preliminarmente la questione pregiudiziale, già sollevata dal deputato Valensise nella seduta del Comitato del 17 dicembre 1991, riguardante la posizione dei componenti del Comitato, sottoscrittori di denunce contro il Capo dello Stato, i quali hanno il dovere di astenersi dal partecipare all'esame delle denunce da loro presentate, tanto più che non è prevista la possibilità di astenersi dal voto.

Le denunce presentate, ed in particolare quella sottoscritta da esponenti del Pds, sono manifestamente inidonee a provocare la messa

in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, in relazione alle ipotesi delittuose previste dall'art. 90 Cost. Infatti, non si ravvisa alcun fatto riconducibile nello schema dell'alto tradimento e dell'attentato alla Costituzione (come definiti dal codice penale, data la consolidata interpretazione in chiave penalistica operata dal Comitato): in particolare, l'attentato alla Costituzione dovrebbe consistere nell'agire attivamente e dolosamente, con mezzi non consentiti, al fine di compromettere o scardinare l'ordinamento costituzionale. Ma tra i comportamenti censurati nelle denunce non ve n'è alcuno che possa essere ricondotto nello schema descritto, ma semmai si tratta di condotte che possono essere considerate discutibili a livello deontologico, le quali tra l'altro sono consequenziali ad una interpretazione di principi costituzionali, che potrà o meno essere condivisa, ma da cui non può essere dedotta l'intenzione arbitraria e dolosa di smantellare la Costituzione.

Le stesse «esternazioni» si pongono nell'ambito di un confronto dialettico, al fine di sollecitare Governo e Parlamento ad iniziare il processo di revisione costituzionale: ma, ove alla stimolazione e sollecitazione non si accompagnino atti idonei, concretamente e direttamente finalizzati a sovvertire l'ordine costituzionale con mezzi non consentiti, certamente non si verifica l'attentato alla Costituzione. Anzi, in questo processo dialettico potrebbe essere ritenuto addirittura doveroso per il Capo dello Stato prendere posizione sulle riforme costituzionali, qualora lo ritenga necessario per la difesa delle istituzioni.

Le cosiddette «picconate» del Presidente Cossiga non hanno colpito le istituzioni, ma semmai si sono rivolte alla coscienza dei cittadini e dei loro rappresentanti: si tratta di giudizi ed esortazioni che possono essere condivisi o meno, ma che appare decisamente eccessivo considerare finalizzati alla sovversione delittuosa dell'ordinamento costituzionale.

Il Presidente Cossiga è stato altresì accusato di non essere neutrale nè imparziale: ma neutralità non significa abdicare alla scelta tra posizioni diverse (come del resto avviene anche nell'attività di un giudice); mentre imparzialità significa non militanza in un partito, ma nulla vieta che una o più proposte del Presidente coincidano con la tesi di un partito (anche nel processo la scelta finale coincide con una delle tesi in discussione).

Per quanto concerne i singoli comportamenti denunciati, in particolare il minacciato uso dei *dossiers* si è rivolto a persone o a gruppi politicamente impegnati, ma che non possono essere identificati in istituzioni costituzionalmente rilevanti.

La minacciata autosospensione può essere letta come un tentativo di influire sul Governo e sul Parlamento, che però rientra nella prassi costituzionale, come dimostrano i significativi precedenti. Anche in quest'ipotesi, come nella precedente, può ravvisarsi una scorrettezza formale, ma non un comportamento delittuoso: del resto il Presidente Cossiga ha dato al suo comportamento ampia pubblicità, offrendo a chiunque la possibilità di valutarne ed eventualmente criticarne i contenuti.

Inoltre, la convocazione dei procuratori generali della Sicilia rappresenta l'esercizio del potere di indirizzo spettante al Capo dello Stato, e non una forma di costrizione o condizionamento.

Infine, circa il noto conflitto tra Presidente e Consiglio superiore della magistratura, si richiama alle considerazioni già espresse nella seduta del Comitato del 27 novembre 1991: si tratta di un conflitto interno nell'ambito di un organo a rilevanza costituzionale, che ha una soggettività amministrativa; mentre eventuali conflitti tra Presidente e *plenum* non hanno un rilievo esterno. Se poi si volesse adombrare la possibilità di investire della questione la Corte costituzionale, allora si verificherebbe una pregiudizialità logica e necessaria del suo giudizio, in attesa del quale il Comitato non potrebbe pronunciarsi.

Conclude, ribadendo la questione pregiudiziale inizialmente sollevata, nonchè la richiesta che tutte le denunce presentate siano opportunamente corredate dai documenti in esse richiamati.

Dopo una richiesta di chiarimenti del Presidente MACIS, il senatore CASOLI precisa che ha voluto rivolgere una espressa sollecitazione ai presentatori delle denunce, che altrimenti risulterebbero incomplete e non potrebbero essere correttamente valutate.

Dopo un intervento del deputato MELLINI (il quale fa presente che allora in tale ipotesi i denunciati verrebbero sostanzialmente ad integrare la composizione del Comitato, svolgendo funzioni istruttorie), il Presidente MACIS richiama le considerazioni svolte nella seduta del 17 dicembre 1991, ribadendo che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, i componenti del Comitato non possono essere ricusati, ma hanno solo la facoltà di astenersi: pertanto, l'esigenza richiamata dovrà essere prospettata direttamente ai parlamentari interessati. In ogni caso, assicura che in relazione a tale questione si metterà in contatto con i Presidenti delle Camere, ai quali pure è stata sottoposta.

Infine, l'invito ad allegare alle denunce i documenti richiamati riguarda direttamente i presentatori delle denunce.

Il senatore MAZZOLA ritiene necessario operare una riflessione sul contesto politico-istituzionale nel quale sono venuti ad inquadrarsi i comportamenti del Presidente Cossiga. Sottolinea che l'ordinamento costituzionale italiano non prevede la destituzione del Presidente della Repubblica per motivi politici, a differenza di altri ordinamenti costituzionali, limitandosi a disciplinare l'incriminazione per violazione della legge penale. Le denunce hanno forzato l'uso dell'istituto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, non a caso riferendosi espressamente allo *impeachment*, che è lo strumento atto a provocare la destituzione politica del Capo dello Stato. Nel nostro ordinamento giuridico, però, la destituzione segue all'individuazione di responsabilità penali, mentre, anche a causa della disinformazione, il processo che si sta svolgendo dinanzi al Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa è rappresentato alla pubblica opinione come un processo politico. Peraltro si sta mettendo in scena un processo politico con effetti perversi, copiando modelli dai quali gli stessi ordinamenti statali che li prevedono si stanno discostando.

Gli interventi del Presidente Cossiga si collocano nell'ambito del generale dibattito sulla cosiddetta «partitocrazia», le cui degenerazioni

sono riconosciute dal più ampio arco di forze politiche: occorre domandarsi se quegli stessi gruppi politici, quei partiti che accusano il Presidente Cossiga di compiere atti al di fuori della Costituzione, non siano invece proprio essi ad operare al di fuori dell'articolo 49 della Costituzione. Al contesto politico istituzionale interno si accompagna un quadro internazionale ormai profondamente mutato a seguito del crollo dei regimi comunisti; crollo che ha ribaltato tutti i precedenti schemi dei rapporti internazionali. Tale duplice situazione ha spinto il Presidente della Repubblica, in buona fede, ad esortare le forze politiche ad operare un rinnovamento profondo delle istituzioni e della politica stessa, vale a dire del rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Tale intento riformatore nasce dalle radici culturali del Presidente Cossiga, liberal-cattoliche, che hanno caratterizzato tutti i passaggi della sua vita politica anche nelle fasi più drammatiche, come quella che lo ha visto, in qualità di Presidente del Consiglio, sottoposto al giudizio del Parlamento in seduta comune.

Il senatore Mazzola ritiene che i comportamenti del Presidente Cossiga superano i limiti della correttezza dal punto di vista formale, ma nella sostanza non infrangono alcun vincolo di legittimità. Non a caso le denunce sottolineano le forme assunte dai comportamenti del Capo dello Stato, ma è sorprendente che proprio quelle forze laiche, la cui ideologia si oppone radicalmente alla mentalità che fa coincidere forma e sostanza, abbiano elevato denunce tutte incentrate sulla censura di aspetti formali di fatti ed iniziative. È evidente che la forma usata dal Presidente Cossiga è spesso criticabile, ma tale critica non può essere rilevante da un punto di vista sostanziale. Del resto, il dibattito sulla Costituzione del 1948 è vivo ed apertissimo. L'orientamento della Democrazia Cristiana è a tutti noto: tale partito ritiene che la Costituzione del 1948 sia ancora valida nel suo impianto base e non debba essere radicalmente modificata. Ad avviso della Democrazia Cristiana, deve semmai essere ricondotta la vita politica alle linee delineate dal testo della Costituzione, che in parte deve essere riscoperta ed in parte aggiornata, essendo stato coerentemente proposto dalla Democrazia Cristiana di avviare la politica di riforma dalla modifica della legge elettorale. Altre forze politiche formulano proposte diverse, ma deve essere decisamente respinta l'accusa elevata dal Presidente Cossiga alla Democrazia Cristiana di volersi opporre ai cambiamenti. Vero è che tutti debbono rispettare le diverse opinioni, perchè questo è il fondamento della democrazia; e se tale rispetto viene a mancare, tutta la vita politica ne viene inquinata.

Il senatore Mazzola riconosce che taluni atteggiamenti del Presidente Cossiga sono pericolosi, rischiando di avvantaggiare forze politiche che portano avanti proposte distruttive dell'unità nazionale, quali le Leghe, o forze politiche in antitesi con l'ideologia democratica espressa dalla Costituzione, come il Movimento sociale italiano. Si tratta tuttavia di valutazioni politiche che a forza si vogliono ricondurre nell'ambito delle competenze spettanti al Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, inscenando un processo politico che l'ordinamento non conosce. Si domanda come mai talune forze politiche si accaniscono con tanta insistenza contro il Presidente Cossiga, avendolo sottoposto per ben due volte, nel corso della sua vita politica, al giudizio di accusa.

Il senatore Mazzola sottolinea altresì l'inconsistenza delle accuse elevate nelle denunce, in particolare dell'accusa secondo la quale il Presidente Cossiga, con il ruolo svolto nella vicenda relativa alla formazione della struttura Gladio, determinò l'insuccesso del Partito comunista italiano. La storia stessa contraddice tale tesi, essendo il crollo dei regimi comunisti dovuto a cause interne, agli errori dell'ideologia. Il Pds intende trascinare il Presidente Cossiga dinnanzi al Parlamento in seduta comune in concomitanza con la campagna elettorale, a fini strumentali che mirano a distogliere l'attenzione della pubblica opinione dalle autentiche questioni politiche. Si tratta di un atteggiamento datato: egli si augura che si operi un ripensamento circa l'intenzione di portare comunque dinnanzi al Parlamento in seduta comune le questioni proposte al Comitato, in quanto il turbamento della pubblica opinione che si provocherebbe, lasciando pendente un'accusa contro il Capo dello Stato nella fase della campagna elettorale, giova, come già detto, a forze politiche distruttive, non certo a quelle che intendono risolvere i reali problemi del Paese; forze tra le quali si annovera senza alcun dubbio anche il Presidente Cossiga.

Nessun atto del Presidente Cossiga può essere ricondotto al dolo specifico richiesto per il concretarsi della fattispecie dell'articolo 90 della Costituzione. Le iniziative da lui assunte si sono svolte tutte in chiarezza e correttezza: in particolare le iniziative riguardanti la vicenda Gladio che, a suo avviso, miravano proprio a consentire che su tale vicenda potesse farsi luce nella maniera più lineare ed inequivoca. Quanto al giudizio espresso sul magistrato Michele Coiro, che è menzionato dalla denuncia del Pds, nessuna intimidazione può ravvisarsi in esso, in quanto è stato espresso successivamente alla decisione assunta dal magistrato. Neppure i giudizi espressi sul giudice Felice Casson possono costituire intimidazione, perchè tale giudice ha abusato delle sue funzioni, avendo espresso nella sentenza dichiarativa della sua incompetenza in ordine ad una determinata vicenda processuale ampi e diffusi giudizi di merito. Neppure può ravvisarsi volontà intimidatrice nell'atteggiamento del Presidente Cossiga al quale si è voluta far risalire l'esclusione del Partito repubblicano dal Governo Andreotti, in quanto tale decisione è stata frutto di autonome valutazioni di tale Partito. Venendo poi all'accusa elevata dall'onorevole Pannella, che ancor più vistosamente dell'accusa elevata dal Pds appare tutta sbilanciata sul versante dell'*impeachment*, risulta inconsistente l'accusa secondo la quale il messaggio che il Presidente della Repubblica ha indirizzato alle Assemblee legislative sulle riforme istituzionali contenga la violazione dell'articolo 138 della Costituzione. Al contrario, il messaggio indica la procedura prevista da tale articolo quale unico meccanismo attraverso il quale è dato pervenire alla revisione della Costituzione. Nè può negarsi che attraverso la procedura dell'articolo 138 della Costituzione possa pervenirsi alla modifica della procedura di revisione costituzionale oggi vigente.

È auspicabile che non si arrivi alla convocazione del Parlamento in seduta comune, onde evitare di inquinare la campagna elettorale. In un contesto mondiale caratterizzato dal crollo del comunismo, non deve avvenire che la politica interna italiana, intesa nel suo senso più alto di perseguimento del bene comune, subisca siffatte alterazioni da parte di

forze politiche che, dichiarando come proprio obiettivo fondamentale la salvaguardia della Repubblica, attentano invece alla saldezza delle sue istituzioni proponendosi di trascinare il Presidente Cossiga dinnanzi al Parlamento. Tutto può essere pregiudicato se non si recupera stile e correttezza nei rapporti politici, se, per coprire errori passati, si seguono simili strade. Le forze politiche che non comprendono quanto tale atteggiamento sia sbagliato dimostrano, con il loro accanimento, di aver cambiato in realtà solo la loro denominazione, ma non il loro metodo e la loro ideologia.

Il senatore RIZZO esprime il suo imbarazzo nel trattare questioni che vedono prospettata l'ipotesi dell'attentato alla Costituzione da parte del Capo dello Stato; questioni che incrinano la credibilità delle istituzioni, essendo fondamentale il ruolo assegnato al Presidente della Repubblica che, quale garante dell'unità nazionale, dovrebbe rappresentare riferimento sicuro per tutte le forze politiche. Il Comitato affronta una materia delicata e complessa che richiede un grande senso di responsabilità, nè può ravvisarsi strumentalità elettoralistica nella presentazione delle denunce, contrariamente a quanto affermato dal senatore Mazzola.

Appare certo incontrovertibile che il Presidente Cossiga ha agito al di là delle proprie attribuzioni, determinando un gravissimo stato di fibrillazione nei rapporti istituzionali. Il Comitato, pur se costituito da politici, non deve operare con valutazioni politiche, ma svolgere i compiti di natura giurisdizionale che gli spettano. La Costituzione ha creato un sistema rigido di responsabilità del Capo dello Stato, circoscrivendole all'attentato alla Costituzione ed all'alto tradimento. Ne risulta che il Presidente della Repubblica è irresponsabile, al di fuori delle ipotesi sopra indicate. Da ciò consegue che sull'aspetto penale finiscono per riversarsi le critiche e reazioni ai comportamenti esorbitanti dalla Costituzione. È coerente pertanto che la Costituzione abbia delineato un meccanismo che intende collocare il Capo dello Stato al di fuori della politica attiva: ne risulta comunque un sistema eccessivamente garantista, che non consente di apporre sanzioni a comportamenti illegittimi; mentre nell'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica non intenda dare le dimissioni spontaneamente, non resta che porre in essere i meccanismi previsti dall'articolo 90 della Costituzione. Appare infatti insufficiente ed inadeguata anche la previsione dell'articolo 86 della Costituzione, che offre soluzioni solo per il caso di impedimento dovuto a problemi di salute. Tale situazione dovrebbe far riflettere sull'opportunità di introdurre modifiche, valutando l'opportunità di recepire nell'ordinamento costituzionale l'istituto dell'*impeachment*.

Il senatore Rizzo critica i giudizi oltremisura espressi dal Presidente Cossiga nei confronti di diversi soggetti: se è comprensibile che tale atteggiamento sia assunto dai parlamentari, che debbono scendere nell'agone politico e sono protetti dall'immunità, altrettanto non può dirsi per il ruolo spettante al Capo dello Stato, nei confronti del quale infatti la Costituzione non ha previsto alcuna forma analoga all'immunità parlamentare. Al fine di comprendere il ruolo del Capo dello Stato, occorre tener conto che l'articolo 89 della Costituzione, prevedendo

che nessun atto da lui compiuto è valido se il Ministro proponente non appone la propria firma, ha inteso garantire un bilanciamento di responsabilità tra il Governo e il Capo dello Stato, al fine di evitare che quest'ultimo, forte della sua irresponsabilità, agisca al di fuori di qualsiasi regola. Il Presidente Cossiga, con le sue «esternazioni», ha certamente violato il principio del bilanciamento collocandosi perciò fuori del tracciato della Costituzione.

Il principio dell'irresponsabilità non è applicabile agli atti compiuti dal Presidente della Repubblica al di fuori dell'esercizio delle funzioni. Deve condividersi pertanto la tesi esposta dai precedenti interventi, secondo la quale il Presidente Cossiga deve rispondere all'autorità giudiziaria ordinaria in relazione a talune affermazioni e giudizi.

Il senatore Rizzo - dopo aver ribadito l'incertezza della fattispecie prevista dall'articolo 90 della Costituzione, sulla cui interpretazione la dottrina è giunta a conclusioni contrastanti - afferma che sia l'interpretazione costituzionalista sia quella penalistica sono suffragate da valide argomentazioni. Si è dunque in una materia delicatissima, per la cui definizione difficilmente possono ritenersi sufficienti le fattispecie del codice penale militare, che si riferisce ad azioni compiute da soggetti appartenenti ai corpi militari, od il codice penale, in quanto all'articolo 283 disciplina una fattispecie riferita a privati cittadini, mentre determinati comportamenti sono suscettibili di assumere ben diversa rilevanza se tenuti dal Capo dello Stato. Ad avviso del senatore Rizzo, appare fondato quanto osservato dall'onorevole Pannella circa la capacità che qualunque atto posto in essere dal Presidente della Repubblica in violazione della Costituzione può elevarsi ad attentato.

Va altresì chiarito il ruolo del Comitato, che non deve pronunciare un giudizio di assoluzione o di condanna, ma - similmente ad un organo del pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari - deve valutare se sussistano o meno gli estremi per proporre la messa in stato d'accusa: pertanto, occorre valutare se - anche in riferimento agli articoli 408 e 425 del codice di procedura penale - si possa procedere ad un'archiviazione delle denunce per una evidente manifesta infondatezza.

Ma in numerose occasioni il Presidente Cossiga ha oltrepassato i limiti delle proprie prerogative: in particolare, mediante la minaccia di scioglimento del Parlamento (mortificando le attribuzioni dei Presidenti delle Camere); nel noto conflitto con il Csm (arrogandosi compiti non previsti); ed in generale esprimendo critiche diffamatorie nei confronti di personalità e forze politiche.

A suo avviso al momento non sussistono certezze per un giudizio di assoluzione o di condanna: è pertanto necessario investire il Parlamento, che è opportuno si pronunci su di una materia incerta come quella riguardante l'art. 90 Cost., anche per la fissazione di regole comportamentali, in assenza delle quali la prassi inaugurata dal Presidente Cossiga potrebbe avere conseguenze devastanti.

A quest'ultimo proposito, sono state semmai le esternazioni del Presidente Cossiga a provocare esasperazioni nel dibattito politico e la fibrillazione delle istituzioni, in relazione alle quali il gruppo del Pds ha compiuto un atto doveroso nel presentare una denuncia.

In relazione ad alcune considerazioni del deputato Mastrantuono, ritiene che - dovendosi escludere questioni di competenza, o la necessità di aprire le indagini (dal momento che i fatti denunciati sono incontrovertibili) - il Comitato possa pronunciarsi o per l'archiviazione, o per la messa in stato d'accusa: a quest'ultimo riguardo, le relative votazioni andrebbero distinte per singoli capi di imputazione, ai fini del rispetto sia del principio costituzionale della previa contestazione delle accuse, sia del tenore degli articoli 17 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e 12 del Regolamento per i procedimenti d'accusa, i quali espressamente prevedono che l'atto di accusa contenga l'indicazione dei fatti addebitati e delle relative prove.

Conclude, ribadendo la necessità di investire il Parlamento in seduta comune, soprattutto allo scopo di definire con più chiarezza una materia dai contorni ancora molto incerti.

Il deputato VAIRO - premesso di condividere le considerazioni del senatore Mazzola, secondo cui si starebbe tentando di instaurare un processo politico, del tutto al di fuori delle competenze del Comitato - si sofferma sull'esigenza prospettata dal deputato Rizzo di puntualizzare la materia (dai contorni non ancora definiti) della responsabilità penale del Presidente della Repubblica; indeterminatezza di cui non è responsabile l'Assemblea Costituente: richiama al riguardo il pensiero dell'onorevole Bettiol, il quale espresse in quella sede l'auspicio di un intervento del legislatore futuro per garantire un'adeguata tipicità della fattispecie.

Emergono quindi due esigenze parallele: da una parte, evitare che nei riguardi del Presidente della Repubblica rimanga insoddisfatto il principio della certezza del diritto, rilevante soprattutto in materia penale; dall'altra, impedire che alla luce di questa necessità non sia prevista un'adeguata flessibilità creativa a favore del Presidente della Repubblica per quanto concerne l'esercizio delle funzioni.

Sono note le controversie dottrinarie intorno alle tesi penalistica o costituzionalista, cui vanno aggiunte quelle intermedie, tra le quali cita quella del professor Zagrebelsky, il quale - nell'ambito dell'ottica costituzionalista - ha qualificato la formula costituzionale come espressione meramente indicativa, che esige la configurazione pur sempre di un reato, seppur a condotta libera. In ogni caso, nelle denunce non è stato dato il dovuto risalto all'individuazione dell'essenza del reato, ed in particolare dell'evento rilevante. In proposito, ricorda che in sede di coordinamento della formula letterale dell'art. 90 Cost. l'espressione: «violazione» fu sostituita con quella di «attentato alla Costituzione». Ma allora non si può condividere l'orientamento del deputato Rizzo, che ha fatto riferimento *sic et simpliciter* ad una grave violazione della Costituzione, mentre invece è evidente la sussistenza di una lacuna nella legislazione di attuazione, in relazione alla quale emerge un'ulteriore considerazione: se è prevista l'irresponsabilità politico-istituzionale del Presidente, salvo l'ipotesi dell'art. 90 Cost., allora è evidente che quest'ultima fattispecie non può che essere interpretata, se non in riferimento ad un evento che configuri un vero e proprio «terremoto costituzionale» di grande portata.

Pertanto, ai fini della configurabilità dell'attentato alla Costituzione, sotto il profilo dell'elemento oggettivo deve verificarsi una grave turbativa dell'equilibrio complessivo della Costituzione, mentre sotto il profilo dell'elemento soggettivo è necessaria anche la piena consapevolezza dell'antigiuridicità del comportamento perseguito. A quest'ultimo riguardo, ad esempio, nella nota vicenda dei rapporti con il Csm, semmai emerge la convinzione del Presidente Cossiga circa la doverosità giuridica dei propri comportamenti.

Vanno poi del tutto respinte quelle tesi che, facendo riferimento semplicemente ad una «grave violazione» della Costituzione, hanno ritenuto rilevante addirittura una condotta meramente colposa, mentre, come noto, reati di attentato si presentano come la massima espressione di un tentativo fatto con dolo.

Ricorda poi al deputato Rizzo che potrebbe verificarsi, a causa di una scorretta interpretazione dell'art. 90 Cost. un altro e (opposto) grave pericolo futuro, vale a dire la configurazione di un Presidente della Repubblica del tutto senza funzioni.

Per tutte queste ragioni, conclude dichiarandosi contrario alla proposta di mettere in stato d'accusa il Presidente Cossiga.

Il senatore BOSCO - in ordine alle tesi relative ai presupposti della competenza del Comitato - innanzitutto fa notare come debba essere respinta la tesi secondo cui la responsabilità del Presidente della Repubblica può concretizzarsi anche in illeciti non penali, che darebbero luogo ad una sorta di responsabilità giuridico-istituzionale, sanzionata con la rimozione della carica; una tesi il cui accoglimento rappresenterebbe sì un vero e proprio attentato alla Costituzione, perchè introdurrebbe surrettiziamente una specifica responsabilità politica di tipo istituzionale del Presidente della Repubblica, del tutto in contrasto con i principi della Costituzione.

Va altresì respinta l'impostazione, secondo cui le figure previste dall'articolo 90 della Costituzione sarebbero autonomamente rilevanti e quindi non occorrerebbe riferirsi a specifiche norme penali per la loro determinazione: si tratterebbe di una aberrante tesi del «diritto penale libero», del tutto in contrasto con l'articolo 25 della Costituzione, espressione di un principio di alta civiltà giuridica. Inoltre, va ricordato che la legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, definisce esplicitamente ed inequivocabilmente come «reati» gli illeciti di cui all'articolo 90 Cost. e prevede al riguardo «sanzioni penali», nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti. A quest'ultimo proposito criteri di ragionevolezza impongono che la sanzione penale sia prestabilita, in riferimento a specifiche pene edittali relative a precise fattispecie di reato, senza alcuna creazione «a posteriori» ad opera della Corte Costituzionale (per quanto concerne la figura di reato e la pena).

Vi è poi una terza impostazione, già seguita dal Comitato nelle precedenti decisioni, secondo la cui la responsabilità del Presidente si configura solo nella commissione dei due delitti indicati dalla Costituzione, alla luce di una precisa corrispondenza con fattispecie criminose previste dalla legislazione penale.

Dopo aver richiamato la precedenti decisioni del Comitato, secondo cui - per la configurabilità dell'attentato alla Costituzione -

sono necessari atti idonei, sotto il profilo oggettivo, a modificare il sistema costituzionale in modo diverso da quello consentito, con una espressa consapevolezza in tal senso, il senatore Bosco sottolinea come i reati di cui all'articolo 90 della Costituzione possano essere configurabili solo nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di Presidente della Repubblica: pertanto, il Comitato non può occuparsi dei comportamenti precedenti di Francesco Cossiga quale membro del Governo, soprattutto per quanto concerne il suo ruolo nell'organizzazione cosiddetta «Gladio», in relazione al quale del resto già è pendente un procedimento presso il cosiddetto «Tribunale dei Ministri». Inoltre, sempre ai fini della rilevanza penale, si deve trattare di funzioni presidenziali tipiche, come stabilite dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali: al riguardo occorre riferirsi alle funzioni previste dagli articoli 87, 59, 62, 88 e 135 della Costituzione, al di fuori delle quali non può esservi responsabilità presidenziale. Non a caso l'articolo 89 (relativo alla validità degli atti inerenti alle funzioni) e l'articolo 90 Cost. nel progetto originario della Carta fondamentale facevano parte di un medesimo articolo (articolo 85).

Alla luce di queste considerazioni risulta evidente che il Comitato può esaminare solo fatti penalmente rilevanti ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, correttamente interpretato nel senso sopra esposto. Certamente vi può essere una responsabilità in senso lato o diffusa del Presidente della Repubblica, del tutto estranea alle competenze del Comitato, alla quale pure occorre far riferimento per quanto concerne le esternazioni presidenziali, richiamate nelle denunce. Al riguardo, la stessa dottrina non ha chiarito in quale veste il Capo dello Stato emetta messaggi informali: certamente non si può far riferimento ad una sorta di «potere presidenziale di esternazione», dal momento che non ne conseguono effetti giuridici tipici, trattandosi di una mera facoltà che non può definirsi decisionale, dal cui esercizio non è nemmeno dato attendersi una risposta da parte di certe autorità dello Stato (come ad esempio dovrebbe verificarsi nel caso di messaggi al Parlamento). Ciò non significa che il Presidente in questi casi opererebbe nella veste di un privato cittadino, il quale userebbe la libertà riconosciuta a tutti dall'articolo 21 Cost.. Ma non basta: l'informalità dei messaggi e la mancanza di controfirma (ai sensi dell'articolo 89 della Costituzione) non implicano la conclusione che i messaggi stessi esorbitino del tutto dall'ufficio presidenziale, soprattutto se si considera la qualifica di rappresentante dell'unità nazionale (Paladin): il Presidente sarebbe l'interprete degli interessi superiori della nazione (Cereti), come pure dei fini costituzionali permanenti (Sandulli), così distaccandosi dai contingenti indirizzi politici governativi (Barile).

La più attenta dottrina non dubita che sul Presidente gravi una responsabilità «di opinione», nei riguardi della società civile in genere e dell'opinione parlamentare in particolare, per cui le varie iniziative del Presidente possono comportare una responsabilità politica in via diffusa, nel caso in cui il Capo dello Stato prenda una determinata posizione pubblica (Rescigno). Ma ciò esula dalle previsioni dell'articolo 90 della Costituzione, il quale però implicitamente concorre ad escludere altresì che il titolare della carica presidenziale sia «liberamente destituibile» con una delibera del Parlamento. Pertanto non può

tramutarsi tale responsabilità diffusa in responsabilità penale: quindi, le esternazioni non possono avere una rilevanza penale, se non nel caso estremo in cui abbiano di per se stesse l'idoneità a provocare il sovvertimento del sistema costituzionale.

Per questi motivi ritiene che il Comitato non possa che deliberare l'archiviazione delle denunce presentate.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il Presidente MACIS - dopo aver ricordato le deliberazioni sul calendario dei lavori assunte dall'Ufficio di Presidenza allargato nella riunione del 20 dicembre 1991 - considerato l'alto numero di parlamentari iscritti a parlare nella discussione generale, propone che la seduta continui nel primo pomeriggio.

Per quanto concerne i termini per le iscrizioni a parlare, sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 84, finora ha ritenuto di poter derogare alla prescrizione, secondo cui le iscrizioni a parlare dovrebbero avvenire entro il giorno precedente l'inizio della discussione; deroga del resto prevista in presenza del calendario dei lavori, dato che la rigidità della ricordata prescrizione in tale ipotesi viene diminuita dalla espressione attenuativa: «di norma». Tuttavia, ai fini di un ordinato svolgimento dei lavori, non consentirà ulteriori iscrizioni a parlare dopo la chiusura della seduta odierna: invita pertanto i parlamentari presenti ed i rappresentanti dei Gruppi a tenere presente l'esigenza prospettata.

Dopo interventi dei senatori ONORATO, SANTINI e MAZZOLA (il quale in particolare fa notare come sia venuto meno uno dei presupposti delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza, vale a dire la mancanza di concomitanti impegni parlamentari nelle settimane considerate, prospettando altresì l'esigenza che il Comitato si riunisca sin dalla mattina di martedì), nonché del Presidente MACIS (che non ha difficoltà ad accogliere la richiesta del senatore Mazzola), il Comitato conviene sulle proposte complessivamente formulate dal Presidente Macis riguardanti la prosecuzione dei lavori.

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Il deputato FINOCCHIARO FIDELBO - ricordata la precedente impostazione di tipo penalistico adottata dal Comitato a proposito dell'articolo 90 della Costituzione - sottolinea l'esigenza di far riferimento ad uno strumento di giudizio univoco, evitando il sospetto che si adottino parametri differenti a secondo delle varie denunce presentate, che pur indubbiamente hanno una rilevanza politica diversa.

Occorre adottare decisioni serene e rigorose, specialmente per la crescente attenzione al riguardo dell'opinione pubblica, anche se non si può non trattare di un giudizio soprattutto giuridico, ma anche politico, pur nel senso più alto del termine, vale a dire relativo ad un interesse

generale e non di parte, soprattutto in considerazione del ruolo (forse il più delicato in ambito parlamentare) dei componenti del Comitato, che debbono interpretare il tenore della garanzia ultima per la difesa dell'ordinamento costituzionale da un attentato proveniente dallo stesso Presidente della Repubblica. Al riguardo, va opportunamente considerato il pensiero dell'eminente giurista Vezio Crisafulli, che a proposito del procedimento d'accusa ha sottolineato come si tratti di un giudizio penale, che chiama in causa in tutto o in parte organi politici, in una materia politica e nei confronti di un soggetto politicamente qualificato.

Invita tutti pertanto a considerare la gravità del momento: le questioni trattate fanno parte della storia della Repubblica e della Costituzione del 1948, per cui va del tutto evitata la tentazione di imboccare facili scorciatoie, anche perchè si dovrebbe essere sufficientemente avvertiti nei confronti dei tanti esempi di processi «kafkiani» e grotteschi forniti dalla storia.

Alla luce della richiamata tesi penalistica, occorre fare innanzitutto riferimento all'articolo 283 della Costituzione, ed in particolare interrogarsi sul significato del mutamento della Costituzione e della forma di Governo, in relazione al bene tutelato dalla norma penale: al riguardo, a suo giudizio, si tratta dello stravolgimento dei rapporti e degli equilibri tra i poteri, della turbativa allo svolgimento delle funzioni degli organi costituzionali, che rappresentano il punto centrale dell'ordinamento, basato sul principio della pari ed equa ordinazione degli organi costituzionali.

Inoltre, gli stessi lavori preparatori della Carta fondamentale (cui ha fatto riferimento il deputato Vairo) vanno attentamente considerati: se vi sono state modifiche formali in sede di coordinamento, ciò non toglie che l'Assemblea Costituente, nell'individuare la responsabilità del Capo dello Stato, abbia inteso far riferimento a casi di violazione della Costituzione nell'esercizio delle funzioni presidenziali.

Una volta definita la fattispecie astratta applicabile, occorre quindi valutare i fatti segnalati nelle singole denunce, che fanno riferimento a comportamenti inequivocabili: in particolare, richiama le considerazioni svolte in precedenza dal deputato Fracchia, secondo cui il Presidente della Repubblica non poteva non avere la consapevolezza di porre in essere atti che in sé erano suscettibili di concretare attentati alla Costituzione, come del resto si evince da alcuni brani dello stesso libro di Paolo Guzzanti.

Pertanto, non vi possono essere dubbi sulla consapevolezza dell'antigiuridicità dei comportamenti tenuti, nè sul fatto che si siano utilizzati mezzi non consentiti dall'ordinamento.

A suo giudizio, l'articolo 289 del Codice penale è stato violato mediante la lettera inviata il 7 dicembre 1990 al Presidente del Consiglio, onde coartare la volontà del Governo ed impedire la costituzione di una commissione sulla struttura Gladio; attraverso il preannunciato rifiuto di promulgare la legge di proroga della durata della Commissione stragi, quando ancora il relativo disegno di legge era in stato di esame; tramite la continua minaccia di scioglimento delle Camere, soprattutto nel caso di un insoddisfacente esito del dibattito parlamentare sul messaggio presidenziale riguardante le riforme

istituzionali; in occasione degli stessi giudizi diffamatori nei confronti dei presentatori di una proposta di legge non gradita. Inoltre, l'articolo 338 del Codice penale è stato evidentemente violato nell'ambito del comportamento tenuto nei confronti del CSM, al di là della stessa opinabilità delle tesi giuridiche sostenute circa la formazione dell'ordine del giorno.

Sulla base di queste considerazioni, a suo giudizio non vi sono gli elementi per ritenere manifestamente infondata la tesi, secondo cui con i suoi comportamenti il Presidente della Repubblica avrebbe provocato una rottura degli equilibri costituzionali ed in particolare una violazione del principio della equa ordinazione degli organi costituzionali.

Conclude, facendo presente al senatore Mazzola che il Presidente della Repubblica non può in ogni caso esprimere un indirizzo politico, dato il suo ruolo istituzionale di garante dell'unità dello Stato, che impone un dovere di assoluta imparzialità.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 13, riprende alla ore 15,20).

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE

Il senatore PINTO esprime il proprio compiacimento per l'elevatezza del dibattito, dal punto di vista sia giuridico che politico.

Riferendosi alle critiche che da parte di alcune forze politiche sono state elevate contro i componenti del Comitato che hanno sottoscritto richieste di rinvio, al fine di approfondire la discussione, accusandoli di voler prolungare artificiosamente i tempi allo scopo di lasciare il Presidente Cossiga in una situazione non chiara, il senatore Pinto osserva come non appaia serio che simile accusa sia formulata da coloro stessi che, dopo essersi assunti la responsabilità di sottoscrivere le gravissime denunce, negano l'opportunità di una doverosa esigenza di approfondimento. Sottolinea la pretestuosità di tali insinuazioni, citando in particolare alcuni passaggi della denuncia sottoscritta da esponenti di Rifondazione comunista, nei quali si afferma espressamente l'urgenza di decidere al più presto, evitando manovre dilatorie che consentirebbero la continuazione del reato. Sembra quasi che i componenti del Comitato, i quali ritengono opportuno un approfondimento, siano chiamati in correità. L'intervento del deputato Russo Spina, nella seduta del Comitato dell'11 dicembre 1991, ribadisce l'ostilità a rinvii che, a suo avviso, mirerebbero unicamente ad intimidire il Presidente Cossiga costringendolo al silenzio. Con tali affermazioni, la medesima parte politica che ha elevato la denuncia recrimina, assurdamente, che si determini in essere una situazione che impedisce al Capo dello Stato quei comportamenti, che sono stati ritenuti fonte di responsabilità penale. Non sono però mancate, anche nell'area politica che ha elevato le accuse contro il Capo dello Stato, voci, come quella del deputato Giorgio Napolitano, che hanno dichiarato di ritenere giustificate le richieste di riflessione.

Il senatore Pinto afferma che l'intendimento della sua parte politica è ben diverso e ribadisce, con orgoglio, che un tale stile non le appartiene certamente: la sua parte politica si è sempre contraddistinta, invece, per senso dello Stato e sensibilità nei confronti della dignità delle istituzioni, anche del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. Certi atteggiamenti aggressivi rischiano di compromettere l'intero assetto dell'ordinamento repubblicano. Il Comitato ha compiti essenzialmente giuridici, pertanto non può condividersi l'affermazione del deputato Mellini secondo la quale il Comitato ha compiti politici, ma non deve trascurare gli approfondimenti giuridici delle questioni: l'aspetto giuridico dell'attività del Comitato è invece preminente.

Dopo che il deputato MELLINI ha chiarito che le espressioni da lui usate hanno forse potuto dare luogo a fraintendimento, in quanto egli intendeva invece dare il massimo risalto alle funzioni giuridiche del Comitato, il senatore PINTO sottolinea che da più parti il Comitato è stato assimilato al PM, riconoscendosi pertanto la sua natura di organo giudiziario, al di là della composizione politica e della circostanza che la sua attività è disciplinata dai regolamenti parlamentari. La legge sui procedimenti d'accusa assegna infatti al Comitato i poteri spettanti al PM nell'istruzione sommaria o, più propriamente, nello svolgimento delle indagini preliminari, conformemente al nuovo Codice di procedura penale. Dichiaro di condividere l'assunto del deputato Finocchiaro Fidelbo, che ha affermato che il Comitato, nonostante la sua composizione politica, ha l'obbligo di conformarsi al diritto. Deve invece constatare che non tutte le denunce presentate, o quanto meno non tutte le considerazioni delle denunce, sembrano redatte con oggettività e serenità di giudizio.

Il senatore Pinto richiama l'attenzione sulla severità della pena prevista dall'articolo 283 del Codice penale, citato dal senatore Correnti per la corretta lettura dell'articolo 90 della Costituzione. Il minimo della pena è di 12 anni di reclusione: pertanto occorre far riferimento a comportamenti di speciale gravità. A norma di tale articolo deve verificarsi il ricorso a mezzi non consentiti, in quanto la disposizione non intende certamente tutelare lo *status quo*, ma la legittimità delle procedure dirette al cambiamento. È vero che non occorre limitarsi a riconoscere l'illiceità dei mezzi unicamente allorché si tratti di mezzi violenti, in quanto il reato può consumarsi anche con l'arbitrio, la frode o la falsità: ma deve comunque risultare una condotta illecita, che travolge le procedure legali. Il senatore Correnti ha posto in luce gli spunti offerti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione per distinguere tra attentato e tentativo, affermando che l'attentato rappresenta un *minus* rispetto al tentativo, essendo sufficiente che il comportamento iniziale risulti idoneo a produrre l'effetto, per le connessioni successivamente verificatesi con altri eventi. Il senatore Pinto dubita tuttavia che possa arriversi ad affermare che colui che agisce debba farsi carico dei futuri eventi accidentali, in quanto tale tesi si infrange contro il principio secondo il quale la responsabilità penale è personale e ciascuno risponde unicamente delle proprie azioni.

Il Comitato ha accolto l'interpretazione penalistica dell'articolo 90 della Costituzione. Tuttavia, anche la tesi che ritiene preferibile

l'interpretazione costituzionalista afferma che non necessariamente ogni atto non rispettoso della Costituzione è idoneo a concretare attentato. Occorre infatti che si verifichi un *vulnus* davvero grave ed assolutamente certo. Non può pertanto attribuirsi rilevanza penale alle «esternazioni» del Presidente Cossiga, con riferimento specialmente a taluni giudizi ingiuriosi riguardanti alcuni componenti del Parlamento. La rilevanza penale non può essere riscontrata neppure nella ricerca di un contatto diretto con i cittadini, nè nelle critiche rivolte all'attività parlamentare, compreso il rifiuto di promulgazione di leggi approvate dal Parlamento. Il senatore Imposimato ha definito i comportamenti del Presidente Cossiga conseguenza dell'inerzia del Parlamento e del Governo, inerzia che ha rappresentato, a suo dire, un ulteriore stimolo per il Presidente Cossiga a muovere critiche e giudizi, in tal modo escludendo pertanto la responsabilità dello stesso Presidente Cossiga. Quanto alla denuncia presentata dall'onorevole Pannella, dalla lettura di taluni passaggi sembrerebbe che la mera presentazione della denuncia sia ritenuta sufficiente per introdurre il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale, mentre a tale giudizio si perviene solo a seguito dell'accertamento della fondatezza della denuncia. L'onorevole Pannella cita l'interpretazione dottrinale, risalente a Giacomo Di Raimo, secondo la quale il Capo dello Stato dovrebbe essere rimosso dalla carica a seguito delle rilevazioni delle violazioni dei doveri costituzionali, anche se non si tratta di una violazione penalmente rilevante. In tale ottica, però, si vorrebbero seguire le procedure proprie dell'*impeachment*, istituto che, come messo in luce dal senatore Mazzola, non fa parte del nostro ordinamento costituzionale.

Il senatore Pinto richiama l'intervento del deputato Ceruti che, dopo aver definito dirompenti e sconcertanti gli atteggiamenti del Presidente Cossiga, dimostrandosi tuttavia cosciente che gli atteggiamenti non sono di natura tale da poter assurgere agli estremi dell'attentato, ritiene che si ricada nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Ad avviso del senatore Pinto non sussistono però le condizioni per il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria, sia perchè non si rilevano estremi di reato, sia perchè in ogni caso il Presidente Cossiga non ha agito come semplice cittadino, ma nell'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle quali risulta coperto da irresponsabilità. Come rilevato dal deputato Rizzo, la carta costituzionale copre con il regime dell'irresponsabilità una amplissima sfera dell'esercizio dei poteri del Capo dello Stato; irresponsabilità che deve essere considerata, pur restando aperto il dibattito sulla sua estensione e forse anche sull'opportunità del suo mantenimento.

Il senatore Pinto ricorda quindi l'intervento del senatore Onorato, che ha chiarito gli aspetti relativi alla sussistenza del dolo specifico ed all'accertamento dell'idoneità dell'azione ai fini della riconoscibilità della fattispecie dell'attentato alla Costituzione, avendo posto in risalto che determinate azioni, che possono ritenersi irrilevanti se commesse da un comune cittadino, assumono ben diverso peso e capacità offensiva se ne è autore il Capo dello Stato. Proprio la distinzione operata dal senatore Onorato dimostra però come anche egli condivida il giudizio che le azioni del Presidente Cossiga non rivestono in sé particolare peso e gravità. Ad avviso del senatore Pinto, tuttavia, non

appare condivisibile la tesi che attribuisce diverso peso alla circostanza che un determinato fatto risalga ad un comune cittadino od invece al Presidente della Repubblica: ritiene infatti che il reato sia unico, che la natura dei fatti non cambia se le si esamina in ordine ad un privato od in ordine al Capo dello Stato.

A suo avviso, il PDS è stato indotto a presentare la denuncia non dall'obiettivo di pervenire ad una condanna del Presidente Cossiga, ma dal motivo, espressamente indicato nella denuncia stessa, dell'inerzia, che ad avviso del PDS si è verificata da parte degli organi costituzionali nei confronti delle iniziative assunte dal Capo dello Stato, alle quali essi non avrebbe opposto adeguata reazione. Si tratta però di un motivo non valido, in quanto la presentazione della denuncia può mirare unicamente ad ottenere la condanna segnalando la commissione di un reato, mentre nella denuncia del PDS si dice espressamente che si intende sollevare un problema di grande rilevanza per la democrazia.

Il senatore Pinto non nega che l'interpretazione che il Presidente Cossiga ha dato dei suoi poteri si spinge ai limiti estremi, ponendosi per tutti l'interrogativo se la novità rappresentata dallo stile presidenziale può convivere con l'assetto istituzionale, senza lacerazioni. Il documento sottoscritto da numerosi giuristi solleva espressamente la preoccupazione che si attui lo stravolgimento del ruolo assegnato dalla carta costituzionale al Presidente della Repubblica e si indicano le linee entro le quali deve tenersi il comportamento più corretto. Il documento conclude tuttavia con l'auspicio che ciascuno, nell'esercizio delle sue attribuzioni, operi per evitare che tali comportamenti si consolidino e stravolgano la Costituzione. Con ciò stesso però si ammette che la lesione della Costituzione non si è verificata, che l'attentato non è stato perpetrato.

Il senatore Pinto si riferisce poi all'intervento del senatore Correnti, che ha sottolineato l'esigenza di chiarire l'ambito del giudizio di manifesta infondatezza. A suo avviso, occorre però riflettere sulla coerenza del richiamo (di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 219 del 1989) al giudizio di manifesta infondatezza alla luce del nuovo Codice di procedura penale, al quale il Comitato deve conformarsi per espresso disposto della legge che lo disciplina. L'articolo 408 del nuovo codice di procedura penale ha superato infatti il concetto della manifesta infondatezza, ammettendo unicamente il giudizio sull'infondatezza della notizia di reato, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 125 delle disposizioni, di attuazione, di coordinamento e transitorie. Se il Comitato non ritiene di dover approfondire la riflessione sull'incidenza del nuovo codice di procedura penale in ordine alla rilevazione della manifesta infondatezza, non può tuttavia esimersi dall'interpretare correttamente l'articolo 8 della legge 5 giugno 1989, n. 219, nella parte in cui tale articolo, stabilendo un termine di cinque mesi per lo svolgimento delle indagini, sembra presupporre accertamenti di natura tale da doversi ricadere più propriamente nel giudizio di infondatezza delle accuse. In tale modo si perviene ad assimilare la situazione del Presidente della Repubblica a quella di qualsiasi cittadino, nel rispetto dei principi del nuovo codice di procedura penale; nè deve essere trascurato che l'articolo 283 del codice penale si riferisce a «chiunque» compia un determinato tipo di azioni.

Il senatore Pinto conclude chiedendo pertanto l'archiviazione di tutte le denunce.

Il senatore ONORATO preliminarmente desidera far presente - in merito alla questione pregiudiziale riguardante la partecipazione alla discussione dei componenti del Comitato che abbiano sottoscritto denunce - che l'articolo 3, comma 1, del Regolamento per i procedimenti d'accusa esclude il ricorso all'istituto della ricsuzione e prevede la facoltà, ma non l'obbligo, di astensione per gravi ragioni di convenienza; ragioni che non sussistono, nel caso in cui un componente del Comitato abbia esercitato il diritto (previsto per tutti i parlamentari, senza eccezione alcuna, dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 219 del 1989) di presentare al Presidente della Camera di appartenenza una denuncia contro il Capo dello Stato. Personalmente non avrebbe difficoltà ad astenersi dalla discussione, qualora ciò fosse quanto meno possibile: ma, per le ragioni anzidette, la normativa vigente non lo consente nel caso rilevato.

Il dibattito fin qui svoltosi si è caratterizzato per l'alta qualificazione degli interventi e degli argomenti svolti, cui auspica seguirà l'adozione di deliberazioni altrettanto rigorose. Fortunatamente sembra essere scongiurata l'ipotesi (pur adombrata da alcune forze politiche nei corridoi delle sedi parlamentari) di una mancata partecipazione ai lavori del Comitato, in modo da far mancare il numero legale per la validità delle riunioni e delle deliberazioni: si sarebbe trattato di un fatto molto grave, in quanto avrebbe comportato il mancato funzionamento di uno dei massimi strumenti di garanzia istituzionale previsto dall'ordinamento. Spera comunque che nemmeno al momento di assumere le conseguenti decisioni possano sussistere problemi del genere. Del resto, proprio la serietà del dibattito consente di ritenere che non vengano tenuti, in modo esplicito o nascosto, impropri atteggiamenti dilatori.

Durante il dibattito, ed in particolare nel corso dell'intervento del senatore Mazzola, si è opportunamente distinto tra processo politico e procedimento giudiziario: certamente negli ordinamenti continentali non è previsto l'istituto di derivazione anglosassone dell'*inpeachment*, anche se spesso presso l'opinione pubblica sono sorte confusioni in proposito. Va però riconosciuto che l'estrema eccezionalità riservata dalla Costituzione all'ipotesi di una responsabilità presidenziale può rappresentare una spinta oggettiva ad un ricorso, improprio o obliquo, ai meccanismi tipici dell'*inpeachment*. Una procedura surrettizia del genere è del resto stata utilizzata nella vicenda delle dimissioni del Presidente Leone, che può configurarsi come una sorta di «*inpeachment* mancato». Ma si chiede se nel caso del Presidente Cossiga non siano state piuttosto certe forze politiche di maggioranza a puntare ad una delegittimazione strisciante del Presidente, anche mediante il ricorso a forme improprie di pressione politica in occasione proprio del procedimento squisitamente giuridico per la messa in stato di accusa. Ma tali considerazioni politiche non riguardano certo la competenza del Comitato.

Nè convince l'atteggiamento di chi, pur condividendo alcune critiche ai comportamenti del Presidente Cossiga, tuttavia propone

l'archiviazione delle denunce. Infatti, lo stravolgimento del ruolo presidenziale operato da Francesco Cossiga è tale da andare al di là di qualsivoglia opinabile interpretazione giuridica. In proposito, appare altresì improprio qualsiasi richiamo ai comportamenti tenuti dal Presidente Pertini, il quale - se magari alcune volte può aver posto in essere violazioni della Costituzione - tuttavia in ogni caso si tratterebbe di isolati *vulnera*, che però non si sono mai inquadrati in un disegno complessivo di attentato alla Costituzione; semplici violazioni, senza quel *quid pluris* necessario per configurare la responsabilità presidenziale. Semmai proprio dal paragone tra certi comportamenti del Presidente Pertini e la condotta complessiva del Presidente Cossiga emerge chiara la differenza tra *occasionalità* e *continuità* nella violazione della Costituzione, dati il disegno unitario e la strategia complessiva di stravolgimento del ruolo presidenziale e dei rapporti inter-istituzionali (da cui emerge l'unità del disegno criminoso), che hanno caratterizzato l'operato del Presidente Cossiga, come del resto da lui stesso ammesso.

Nemmeno si può agitare la polemica contro la partitocrazia, al fine di criticare l'operato di quelle forze politiche, i cui esponenti hanno presentato denunce contro il Presidente della Repubblica: infatti, contro lo straripamento costituzionale del ruolo dei partiti, la sanzione è squisitamente politica; mentre contro lo stravolgimento istituzionale del ruolo presidenziale vi sono le sanzioni giuridiche, chiamate in causa dall'articolo 90 della Costituzione.

Nella sua denuncia ha fatto scontatamente riferimento all'interpretazione penalistica di tale disposizione costituzionale, soprattutto in considerazione della recente evoluzione dottrina, collegata del resto ai mutamenti legislativi intervenuti. Ha altresì richiamato per correttezza interpretativa l'articolo 77 del Codice penale militare di pace, approfittando della circostanza casuale che il Presidente Cossiga ha la qualità soggettiva richiesta dall'articolo 7 del citato Codice: però proprio in tale quadro la tesi penalistica mostra segni di debolezza, in quanto l'ipotesi dell'alto tradimento potrebbe allora (in mancanza della ricordata circostanza casuale) rimanere *tamquam non esset*. Ma forse solo la Corte Costituzionale potrebbe al riguardo pronunciarsi, in considerazione delle sue funzioni di «nomofilachia» e di integrazione del diritto.

Per quanto concerne in particolare l'attentato alla Costituzione e l'articolo 283 del Codice penale, dichiara di condividere le considerazioni già espresse dal deputato Finocchiaro Fidelbo: si deve trattare di comportamenti idonei a sconvolgere gli equilibri fondamentali tra gli organi costituzionali. Al riguardo, l'ordinamento si fonda sulla legittimazione popolare delle Camere, sul conferimento al Governo della fiducia parlamentare e sull'indipendenza della magistratura: a suo avviso, il Presidente Cossiga ha posto in essere una strategia complessiva proprio per provocare una «rottura» di tali equilibri.

Infatti, in relazione ai poteri dell'esecutivo, sarà sufficiente ricordare la lettera del 7 dicembre 1990, diretta non certo a garantire la libertà di giudizio dell'eventuale Comitato di saggi sulla struttura Gladio, bensì a coartare la volontà del Governo, mediante atti non previsti (come l'autosospensione o le «dimissioni a tempo»). Tale lettera

rappresenta la prova documentale del tentativo di alterare la forma di Governo da parlamentare a presidenziale, in quanto il Presidente Cossiga ha voluto impedire che il Governo rispondesse alle sollecitazioni parlamentari riguardanti una maggiore chiarezza in ordine alla legittimità della struttura Gladio, sulla quale lui stesso si era già pronunciato. Ma il disegno di dar vita ad una impropria «fiducia presidenziale» nei confronti del Governo si evince anche dalle dichiarazioni concernenti la partecipazione al Governo del PRI e del Ministro Formica.

Il principio fondamentale dell'indipendenza della magistratura è stato violato mediante il comportamento tenuto nei riguardi del CSM, al quale si è voluto impedire di svolgere proprio il compito istituzionale di tutelare l'indipendenza della magistratura (ed in particolare nella vicenda dei sostituti procuratori), con mezzi non consentiti dall'ordinamento, come il ricorso alla forza pubblica. A quest'ultimo riguardo, il Governo non ha ancora chiarito se da parte sua vi sia stata una copertura, la quale però non può che essere stata successiva rispetto alla minaccia di un dispiegamento della forza pubblica, contenuta nella lettera inviata il 18 novembre 1991 al vice presidente Galloni.

Circa l'attentato all'autonomia del Parlamento, vanno soprattutto segnalate le interferenze nelle funzioni legislative: ricorda in particolare la minaccia di non promulgare la legge di proroga della Commissione di inchiesta sul terrorismo e le stragi e la vicenda del disegno di legge presentato da senatori democristiani sul funzionamento del CSM.

Inoltre, il Presidente della Repubblica avrebbe tentato di instaurare un rapporto diretto con il popolo; rapporto diretto che invece può sussistere solo con il Parlamento, non potendosi ipotizzare legittimazioni dualistiche, che del resto non fanno che confermare l'ipotesi dell'attentato alla forma di governo. Infine, il Presidente avrebbe anche perseguito l'obiettivo di mutare la Costituzione, al di là dei limiti di revisione, che riguardano non solo la forma repubblicana (articolo 139 Cost.), ma anche veri e propri vincoli impliciti, tra i quali in primo luogo il carattere rigido della Costituzione: si tratterebbe di un altro attentato alla Costituzione.

Per le ragioni esposte, a suo giudizio vi sono gli estremi per promuovere l'accusa di attentato alla Costituzione, mediante mezzi non consentiti dall'ordinamento, che non sono solo quelli violenti (anche se in un caso addirittura il Presidente Cossiga ha fatto ricorso). In proposito, come in tutti i reati di pericolo, è necessaria una condotta idonea: al riguardo, certamente la posizione e le funzioni esercitate dal Presidente della Repubblica fanno sì che in generale vi sia una idoneità maggiore rispetto a quella ipotizzabile per il semplice cittadino. A suo giudizio sussiste altresì l'elemento psicologico del reato, vale a dire il dolo specifico, consistente nella coscienza di usare mezzi non consentiti dall'ordinamento al fine specifico di mutare la Costituzione e la forma di governo. Vi è anche la consapevolezza della specifica anti giuridicità costituzionale dei comportamenti posti in essere, come del resto dallo stesso Presidente Cossiga ammesso.

Da ultimo, in relazione ad un rilievo del senatore Pinto, fa presente che le norme del nuovo codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) scaturiscono dalla legge-delega 16

febbraio 1987, n. 81, approvata quindi prima della legge 5 giugno 1989, n. 219, le cui disposizioni pertanto ben possono essere differenti (e comunque speciali) rispetto alle norme del codice di rito.

Dopo una interruzione del senatore PINTO (il quale rileva che, in ogni caso, il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 219 del 1989 prevede per i poteri del Comitato due fasi distinte, prima e dopo la data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale), il senatore ONORATO - riprendendo il suo dire - sottolinea come solo criteri eminentemente politici possano escludere che il Comitato investa del procedimento d'accusa il Parlamento in seduta comune. Invece, il Comitato deve salvaguardare la propria qualificazione penale-costituzionale, e farsi carico dell'esigenza che sia garantito il rispetto delle regole dell'ordinamento democratico, anche al fine di consentire il recupero di un minimo di «rispettabilità giuridica» delle istituzioni.

Il Presidente MACIS avverte che - sulla base di quanto comunicato nella parte antimeridiana della seduta - ulteriori domande di iscrizioni a parlare non potranno più essere ammesse: pertanto potranno intervenire in discussione generale solamente coloro che al momento risultino nell'elenco degli iscritti, di cui dà lettura.

Infine, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

249^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 10,05.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048)

(Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Il relatore, presidente MURMURA, pur manifestando perplessità per la massiccia delegificazione cui il provvedimento dà corso in un settore delicato, suggerisce di esprimere parere favorevole.

Dissentè il senatore GALEOTTI, che esprime dubbi soprattutto in relazione all'articolo 2 ed agli aspetti concernenti l'assunzione di personale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10,10.

250ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 16.

Deputati Patria ed altri: Disposizioni sull'aggiornamento dell'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio, sul finanziamento dell'Ati - Azienda tabacchi italiani S.p.a., sul completamento dell'informatizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché in ordine alla esclusione dei tabacchi lavorati dagli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza (3132), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,05.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 GENNAIO 1992

271^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PIZZO

indi del Presidente
ANDREATTA

Interviene il sottosegretario di Stato per la programmazione economica Picano.

La seduta inizia alle ore 18,05.

Dep. Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962-A) approvato dalla camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamento. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis, del Regolamento)

Il presidente PIZZO illustra il tenore dell'emendamento 4.0.1, trasmesso dall'Assemblea alla Commissione.

Il sottosegretario PICANO propone l'espressione di un parere contrario per mancanza di copertura, precisando che il Governo è assolutamente contrario all'emendamento in questione.

La Sottocommissione concorda, a maggioranza, con la proposta del rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 18,15.